



PONTIFICIO ISTITUTO ORIENTALE

QUESTIONI E RICONSIDERAZIONI IN TEMATICHE
ECCLESIOLOGICHE-CANONISTICHE

ATTI DEL CONVEGNO
BEIRUT, 25-27 APRILE 2019

CHIESA PATRIARCALE MARONITA
PONTIFICIO ISTITUTO ORIENTALE

A CURA DI
GEORGES-HENRI RUYSSSEN, SJ

EDITORIA DI FACOLTÀ
FACULTY PUBLICATIONS



VALORE ITALIANO™

IL GOVERNO INTERINALE DELLE CHIESE PARTICOLARI VACANTI:
PROFILI STORICI E DISCIPLINA ATTUALE*

FEDERICO MARTI

1. Introduzione

La vacanza della sede episcopale da sempre rappresenta un momento tra i più delicati nella vita di una Chiesa particolare ed in genere, a motivo della similitudine degli effetti, viene studiato dalla dottrina e disciplinato dal Legislatore congiuntamente all'ipotesi di sede episcopale impedita. In realtà le due fattispecie differiscono non solo perché la sede vacante appartiene alla normalità fisiologica della vita di una Chiesa particolare, mentre la sede impedita è piuttosto una patologia, ma soprattutto in quanto nella prima situazione viene meno la stessa giurisdizione episcopale di diritto divino del vescovo sulla Chiesa particolare cosa che non accade nella seconda ipotesi¹. Ecco, dunque, che metodologicamente appare corretto trattare una questione senza necessariamente dover richiamare anche l'altra.

Altro aspetto da tenere in considerazione è l'inquadramento storico giuridico dell'istituto, rappresentando il caso della vacanza della sede

* Esula dai fini del presente lavoro quanto attiene alla vacanza della sede romana e delle altre sedi patriarcali, come pure delle altre circoscrizioni ecclesiastiche equiparate alle diocesi o alle eparchie.

¹ In dottrina si è tentato di individuare i criteri e principi posti alla base della disciplina canonica circa il governo interinale delle Chiese, in particolare ne sono stati segnalati quattro: 1) portare avanti le attività iniziate dal vescovo; 2) non equiparabilità nelle forme e nei contenuti tra governo interinale e quello episcopale *sede plena*; 3) evitare che dalla situazione di vacanza possa arrivare nocimento alla Chiesa particolare o pregiudicarne lo *status* in vista dell'arrivo del nuovo vescovo; 4) garantire una continuità di stile tra il governo interinale e quello precedente. Cfr. A. P. NORD, *Sede Vacante, Diocesan Administration*, Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma 2014, pp. 26-29. Questi quattro principi radicano nel fatto che la Chiesa particolare, i suoi fedeli e i suoi beni, cadono sotto l'unica e diretta responsabilità del vescovo, mentre il clero è essenzialmente un collaboratore di quest'ultimo, cfr., *ibidem*, pp. 29-36. Di diverso avviso è il Torquebiau a detta del quale l'assunzione del governo della comunità da parte del clero in caso di sede vacante non è altro che la coerente conseguenza del ruolo pressoché paritario tra vescovo e clero nel governo della comunità, P. TORQUEBIAU, *Chapitre des Chanoines*, in DDC, vol. 3, coll. 530-595, in particolare coll. 533-536, testimoniato anche dalla partecipazione dei presbiteri e dei diaconi ai concili, cfr. *ibidem*, coll. 543. Secondo il cardinal De Luca tale potere in capo al clero non sarebbe frutto di un privilegio o una delega ma della reviviscenza di un diritto proprio, cfr. Cardinal De Luca, cfr. *infra*.

episcopale uno di quelli in cui la comprensione della sua evoluzione nel corso dei secoli è imprescindibile ai fini di una esatta comprensione e corretta applicazione della vigente disciplina canonica tanto latina che orientale.

2. La vacanza della sede episcopale nei primi secoli

La varietà degli usi e delle discipline locali e soprattutto la scarsità delle fonti rende possibile soltanto un sommario tratteggio di quelli che nella Chiesa antica sono gli elementi comuni caratterizzanti il modo attraverso cui le comunità cristiane affrontano il momento della vacanza della sede episcopale.

Nei primi secoli la situazione di “vedovanza” di una Chiesa particolare viene gestita direttamente dal clero diocesano. È la *salus animarum* e quindi la fondamentale esigenza che la comunità non rimanga senza alcuno che la governi², che consente di derogare al principio generale che i presbiteri e i diaconi non possono fare nulla senza il vescovo. Diviene così possibile l’adozione di atti di governo pur in assenza del vescovo, a condizione però che siano necessari per il bene delle anime e della Chiesa particolare e fatto comunque salvo il principio, parimenti generale, *sede vacante nihil innovetur*³.

Tuttavia, l’affidamento del governo interinale della Chiesa particolare al clero ingenera non poche difficoltà, e di fatti a partire dal IV secolo è attestato l’invio da parte del metropolita⁴ nelle sedi vacanti di

² Cfr. P. TORQUEBIAU, *Chapitre des Chanoines*, cit., coll. 532-533.

³ Cfr. A. P. NORD, *Sede Vacante Diocesan Administration*, cit., pp. 29-31 e L. ZIÓLEK, *Sede vacante nihil innovetur (Studium historico-iuridico ad can. 436 C. I. C.)*, Herder, Roma 1966, pp. 3-9, che significativamente intitola il paragrafo *de limitatione potestatis clericalis sede vacante vel impedita primis ecclesiae seculis*.

⁴ Cfr. E. MAGNIN, v. *Administrateurs Apostoliques*, in DDC, vol. I, col. 182 che cita il concilio di Riez in Gallia tenuto nell’anno 439, e cfr. A. GARCÍA Y GARCÍA, *Historia del Derecho Canónico. Primer Milenio*, Salamanca 1967, tom. I, pp. 216-217, n. 4. Ad esempio, Gregorio Magno scrive al vescovo Leonzio di Urbino, da lui nominato *Intercessor* della chiesa di Rimini, per ricordargli che la sede episcopale vacante deve essere governata *per proprios eius homines* e che l’intercessore, in presenza di malversazione da parte di questi, può solo nominare persone di fiducia con l’incarico di affiancarli, cfr. GREGORIO MAGNO, *Registrum Epistolarum*, Lib. V, n. 48, MGH, *Gregorii I Papae, Registrum Epistolarum*, tom. I, pp. 347-348. Altri interventi di Gregorio Magno sono riportati da S. L. GREENSLADE, *Sede Vacante Procedure in Early Church*, in “The Journal of Theological Studies”, vol. 12 (1961), pp. 210-226, in particolare pp. 211-217. In Occidente può anche capitare che la nomina dell’*Intercessor* venga affidata dal Sinodo provinciale al vescovo viciniore. In Spagna a partire dal VI sec. viene utilizzata l’espressione *episcopus*

chierici, tendenzialmente vescovi, in Oriente denominati *Intercessores* o *Interventores* e in Occidente *Visitatores*, i quali con poteri più o meno incisivi rispetto alle prerogative del clero locale intervengono nel governo delle sedi episcopali vacanti⁵.

In realtà non di rado lo stesso *Intercessor* può essere soggetto alle medesime tentazioni del clero locale ed è per questo che il can. 74 del Concilio d'Africa o di Cartagine del maggio 419 esclude che l'*Intercessor* possa divenire vescovo della sede vacante cui è preposto e si tende, inoltre, a limitare temporalmente la durata del suo incarico⁶. Nonostante ciò, può comunque accadere che l'*Intercessor* venga eletto vescovo della sede a cui è stato inviato⁷. In Oriente non è insolito che sia direttamente il metropolita ad assumere il governo interinale di una sede suffraganea, e questo spiega come mai il can. 35 del Concilio Trullano (*Quinisextus* 692), come già precedentemente il can. 25 del Concilio di Calcedonia del 451, volendo arginare possibili abusi, disponga:

*Nulli omnium metropolitanorum liceat, mortuo episcopo, qui suo [eius] throno suberat, res eius vel ipsius ecclesiae auferre vel ipsa sibi vindicare; sed sint sub custodia cleri ecclesiae, cui defunctus praefuerat, usque ad alterius episcopi promotionem; praeterquam si in eadem ecclesia non relictici sint clerici, tunc enim metropolitanus ea non diminuta servabit, promovendo episcopo omnia redditturus*⁸.

commendator, cfr. E. MAGNIN, v. *Administrateurs Apostoliques*, in DDC, vol. I, coll. 181-183.

⁵ Non è raro che durante il periodo di governo collegiale dei chierici si verificino abusi e divisione che, oltre al procrastinarsi della vacanza della sede, portano con sé il rischio peraltro di infiltrazione da parte degli eretici, come attestano Ambrogio e Agostino, cfr. L. ZIÓLEK, *Sede vacante nihil innovetur (Studium historico-iuridico ad can. 436 C. I. C.)*, cit., p. 10. È bene sottolineare che pure l'*Intercessor* nello svolgere il proprio incarico deve attenersi al principio *sede vacante nihil innovetur*, cfr. S. L. GREENSLADE, *Sede Vacante Procedure in Early Church*, cit., p. 224.

⁶ Nelle Chiese del Nordafrica si dispone che: *LXXIV Ne interventor episcopus cathedram, ubi interventor est, teneat – Item constitutum est, ut nulli intercessori licitum sit cathedram, cui intercessor datus est, quibuslibet populorum studiis vel seditionibus retinere, sed dare operam, ut intra annum eisdem episcopum provideat: quod si neglexerit, anno exempto interventor alius tribuatur*, *Canoni del Concilio di Cartagine*, in P-P. JOANNOU, *Fonti, Fascicolo IX, Discipline générale antique (IVe-IXe s.), t. I, 2, Les canons des synodes partiuliers*, Tipografia Italo-Orientale «S. Nilo» 1962, p. 315.

⁷ Gregorio Magno, ad esempio, ordina al clero e al popolo di Miseno di eleggere l'*Intercessor* Fortunato da lui inviato a seguito della vacanza della sede diocesana, cfr. GREGORIO MAGNO, *Registrum Epistolarum*, Lib. IX, n. 81, MGH, *Gregorii I Papae, Registrum Epistolarum*, tom. II, pp. 96-97.

⁸ P-P. JOANNOU, *Fonti, Fascicolo IX, Discipline générale antique (IVe-IXe s.), t. I, 1, Les canons des conciles œcuméniques*, cit., p. 169.

In Occidente può anche verificarsi che il Romano Pontefice, atteso il suo peculiare prestigio, nomini *Intercessores* per diocesi poste al di fuori della propria metropoli, peraltro anche per ipotesi diverse dalla morte del vescovo⁹.

Al di là delle diverse modalità di gestione della situazione di vacanza delle sedi episcopali, resta indiscutibilmente fermo il punto che il governo *sede vacante* sia *natura sua* una questione interna alla Chiesa particolare. Per tale motivo la nomina di un *Intercessor* è dunque considerata come una ingerenza esterna, giustificata dall'esigenza di evitare possibili danni alla sede vacante, e come tale sottoposta a stretti e rigorosi limiti¹⁰.

3. I successivi sviluppi in Occidente: il difficoltoso cammino della competenza sulle sedi episcopali vacanti dal livello locale a quello centrale

In Occidente la definitiva scomparsa dell'unità imperiale e l'affermarsi dei regni barbarici produce inevitabilmente conseguenze sulle strutture ecclesiastiche, e particolarmente sulle nomine vescovili e sul governo interinale delle diocesi. I re barbari riescono ad imporsi sulle gerarchie ecclesiastiche iniziando ad esercitare di fatto sulle Chiese nei loro domini un controllo più o meno incisivo che si attua in vari modi. In Gallia, ad esempio, sotto la dinastia merovingia l'autorità civile interviene formalmente nelle elezioni vescovili fino a giungere in epoca carolingia alla designazione diretta dei candidati, ricorrendo alla figura del metropolita soltanto per gli aspetti liturgici. Nella Spagna visigota con i Concili di Toledo del 681 (XII°) e 683 (XIII°) la competenza del metropolita di Toledo circa la nomina dei vescovi viene estesa anche sulle altre province del regno, circostanza questa che non deve essere affatto

⁹ Cfr. A. PÉREZ EUSEBIO, *La Sede Episcopal Vacante: régimen y principios jurídicos informadoros*, EDUSC, Roma, 2002, pp. 21-23; L. ZIÓLEK, *Sede vacante nihil innovetur (Studium historico-iuridico ad can. 436 C. I. C.)*, cit., p. 13; S. L. GREENSLADE, *Sede Vacante Procedure in Early Church*, cit., pp. 213-214.

¹⁰ *Sed etiam in his officiis exsequendis administratores non omnino liberas habuere manus. Nam tam canonibus conciliaribus vel synodalibus quam epistolis pontificiis (cum de visitoribus a Romanis Pontificibus constitutis agebatur) potestati eorum limites sat angusti ponebantur. Insuper aliquando etiam longitudo temporis, intra quod missionem suam exsequi deberent, per documenta praedicta indicabatur. Denique non raro statuebatur, quae partes in administratione sedis vacantis clero locali, quamvis sub ductu visitoris, reservabantur (sic v.g. administratio reddituum dioeceseos debuit per oeconum fieri)*, L. ZIÓLEK, *Sede vacante nihil innovetur (Studium historico-iuridico ad can. 436 C. I. C.)*, cit., p. 14.

letta come segno della superiorità della sede di Toledo, quanto piuttosto come affermazione del potere regio a cui il vescovo di Toledo è soggetto¹¹.

La ripresa delle invasioni barbariche ad opera degli Ungari, Normanni, Avari e Bulgari da nord e da est, l'invasione musulmana a sud, la crisi del regno visigoto prima e dell'impero franco poi, portano alla frantumazione dei centri di potere in Europa dando così avvio alla società feudale. Questo localismo politico e civile, atteso anche il progressivo affievolimento del ruolo dei metropolitani e dello stesso Romano Pontefice il cui apice è raggiunto tra il IX e X secolo, si riverbera sul piano ecclesiastico. Ad accentuare il fenomeno concorrono in modo rilevante le funzioni pubbliche via via annesse agli uffici ecclesiastici che inevitabilmente attraggono l'attenzione dei potentati secolari¹².

In questo contesto la modalità di elezione dei vescovi con l'intervento del *clerus populusque dioecesanus* inizia gradualmente a mutare con una progressiva restrizione del corpo elettorale: la componente clericale si riduce dapprima al clero urbano e poi al solo clero della cattedrale. Analogo fenomeno si determina anche rispetto alla componente laicale da sempre chiamata ad intervenire nella scelta del vescovo, che ormai si limita alla nobiltà cittadina e ai vassalli del vescovo¹³. L'importanza crescente del ruolo del capitolo cattedrale fa sì che lo stallo in coro diventi ambientissimo sia tra i chierici sia tra i laici, costringendo la Sede Apostolica e i concili locali ad intervenire più volte per ribadire che il coro è riservato ai soli chierici *ordinati in sacris*. Durante questo periodo la figura dell'*Intercessor* risulta ancora presente, ma unicamente con il compito di guidare l'elezione del nuovo vescovo e senza più alcun ruolo di governo interinale che a partire dal XIII secolo è ormai saldamente nelle

¹¹ Cfr. Cfr. A. PÉREZ EUSEBIO, *La Sede Episcopal Vacante: régimen y principios jurídicos informadores*, cit., pp. 23-24.

¹² La storiografia recente, almeno in riferimento al periodo antecedente la riforma gregoriana, ha messo in forte discussione il concetto di Chiesa feudale, e in particolare la sua connessione con l'istituto della *chiesa privata*, come elemento di crisi dell'organizzazione gerarchico-territoriale dell'istituzione ecclesiastica, cfr. C. VIOLANTE, "Il concetto di 'Chiesa feudale' nella storiografia", in *Chiesa e mondo feudale nei secoli X-XII. Atti della dodicesima Settimana internazionale di studio. Mendola 24-28 agosto 1992*, Vita e Pensiero, Milano 1995, pp. 3-26.

¹³ Cfr. P. TORQUEBAU, *Chapitre des Chanoines*, op. cit., coll. 536-537, il quale imputa la progressiva esclusione del clero di campagna sia alla insicurezza delle vie di comunicazione, sia al sostanziale disinteresse verso un'elezione che non interessa più di tanto, in quanto divenuto ormai dipendente dal proprio signore laico o ecclesiastico locale.

mani del capitolo cattedrale¹⁴. Questi significativi cambiamenti devono essersi prodotti con tutta probabilità in modo graduale e spontaneo, come pare dimostrare la mancanza di una disciplina uniforme in materia, unitamente al fatto che le decretali pontificie si limitano a prendere atto dei diversi diritti locali correggendo al più gli eccessi o gli abusi e, soprattutto, richiamando tutti al rispetto del noto principio *sede vacante nihil innovetur* consacrato nel *Liber Extra* di Gregorio IX, libro III, titolo IX¹⁵. A seconda delle zone e dei momenti storici ci può essere un governo capitolare vero e proprio, oppure un governo per turno tra i canonici, ovvero *per Vicarios* la cui potestà e revoca è ad arbitrio del Capitolo¹⁶.

4. Il Concilio di Trento: punto di partenza per la costruzione di una nuova regolamentazione sul governo interinale delle diocesi

La mancanza di una regolamentazione comune e, soprattutto, di un controllo esterno favorisce l'insorgere di abusi e malversazioni durante il periodo, a volte non breve, di vacanza di una sede episcopale, riproponendo situazioni analoghe nella sostanza a quelle che nei primi secoli hanno portato alla figura dell'*Intercessor*. Il Concilio di Trento, nel clima di generale riforma e consolidamento della dottrina e delle strutture ecclesiastiche, tenta di rimediare a questo stato di cose introducendo l'obbligo per il Capitolo cattedrale di confermare l'*Ufficiale* eventualmente esistente, ovvero nominare un proprio *Vicario* entro otto giorni dalla notizia della vacanza della sede episcopale¹⁷. Non è intenzione del Concilio di Trento innovare rispetto al principio che il governo diocesano *sede vacante* passi al capitolo cattedrale, ma soltanto arginare gli abusi¹⁸.

¹⁴ Cfr. L. ZIÓLEK, *Sede vacante nihil innovetur (Studium historico-iuridico ad can. 436 C. I. C.)*, pp. 30-33 e 36. L'autore vede nell'accresciuto ruolo del capitolo cattedrale uno dei frutti della battaglia per la *libertas ecclesiae* dalle indebite ingerenze del laicato, cfr., *ibidem*, pp. 34-36.

¹⁵ Cfr. P. TORQUEBAU, *Chapitre des Chanoines*, op. cit., coll. 542-543.

¹⁶ Cfr. F. X. WERNZ, *Ius decretalium*, Ex Typographia Polyglotta S. C. de Propaganda Fide, 1899, tom. II, p. 965, n. 795, §I.

¹⁷ Cfr. Concilio di Trento, *Sessio XXIV De reformatione*, cap. XVI.

¹⁸ *Jus ergo illud succedendi Episcopo in jurisdictione, toto tempore quo vacat sedes, antiquissimum est; nec illud invexit Tridentinum, sed tantum ex parte restringi voluit*, D. BOUXX, *Tractatus de Capitulis*, Apud Perisse Fratres, Catholicos Bibliopolas, Parisiis Lugduni, 1862², p. 482. A tale proposito vale la pena segnalare che Prospero Lambertini, sostenitore convinto della necessità di rivedere la prassi tradizionale in nome di una miglior gestione delle sedi episcopali vacanti anche alla luce di quanto disposto dal Concilio di Trento, riconosce che *tota Episcopi jurisdictio transit ad Capitulum Cathedralis Ecclesiae*

Nondimeno la regola posta dal Tridentino segna il punto d'avvio di una profonda riforma della materia¹⁹. Essa, infatti, diventa la base su cui la Curia Romana inizia a costruire il suo diritto di intervenire in ciò che attiene la vacanza delle sedi diocesane, attraverso l'introduzione di un crescendo di vincoli e limiti che vanno a restringere le prerogative dei Capitoli Cattedrali i quali sono pacificamente riconosciuti come detentori *iure proprio* della potestà del governo interinale. Si avvia così un percorso giurisprudenziale il cui esito, ricevuta la definitiva consacrazione normativa sotto il pontificato di Pio IX²⁰ e con alcuni ulteriori integrazioni apportate nella prima codificazione latina, sarà il trasferimento in via di fatto della responsabilità del governo interinale delle diocesi dal livello locale a quello centrale.

È importante sottolineare che il Concilio di Trento nulla dice, peraltro, in ordine alla natura della potestà che il capitolo cattedrale viene a conseguire, ovverosia se i suoi poteri inizino ad esistere dal momento della vacanza o al contrario siano stabilmente presenti quantunque in forma latente per poi transire *ad actum seu exercitium* al momento della vacanza della sede episcopale, né riguardo ai concreti contenuti e ai limiti del potere capitolare *sede vacante*, quantunque nei decenni successivi il dibattito dottrinale inizi a convergere verso l'idea che al capitolo cattedrale passi la pienezza dell'ordinaria giurisdizione vescovile²¹.

[...], *quod quidem de jure communi posset per se exercere, quum nullus reperiat textus, quo ad suae jurisdictionis exercitium alteri committendum obstringatur*, BENEDETTO XIV, *De synodo dioecesisana libri tredecim*, lib. II, cap. IX, n. II, (in *Sanctissimi domini nostri Benedicti Papae XIV de synodo dioecesisana libri tredecim in duos tomos distributi*, Ex typographia Sacrae Congregationis de Propaganda Fide, Romae 1806, p. 35a).

¹⁹ Non a caso nello schema di costituzione apostolica riguardante specificatamente il tema della vacanza delle sedi episcopali predisposto in occasione del Concilio Vaticano I, su cui si dirà in seguito, si legge: *Urgetur praeprimis observantiam eorum quae in sess. XXIV, cap. 16 de ref., patres Tridentini constituerunt*, MANSI 50, lett. a, col. 355 B.

²⁰ Cfr. Pio IX, Lett. Ap. *Romanus Pontifex* del 28 agosto 1873, in ASS, vol. 7 (1872-73), pp. 430-436.

²¹ All'epoca sulla questione dei contenuti e dei limiti della giurisdizione capitolare *sede vacante* si hanno tre orientamenti di massima: il primo, seguito da Vincenzo Ispano, Goffredo da Trani, Ostiense, Arcidiacono, Panormitano, *Lambertinus*, ritiene che al capitolo cattedrale sia vietato compiere tutto ciò che non gli sia specificamente attribuito dal diritto; il secondo, seguito da Giovanni Monaco, *Felinus*, *Parisius Flaminius*, Quarante, Fagnani, Barbosa, *Lotterius*, ritiene che al capitolo cattedrale spettino unicamente quei poteri strettamente necessari a salvaguardare la giustizia; il terzo, divenuto poi dottrina comune e seguito da Giovanni d'Andrea, Innocenzo IV, Federico Petruccio, il francese Pierre Rebuffi, ritiene che tutta l'ordinaria giurisdizione episcopale passi al capitolo cattedrale, salvo quanto espressamente escluso dal diritto comune o da un atto specifico del

Per quanto attiene la natura della potestà capitolare *sede vacante* assume particolare rilievo la posizione del cardinal Giovanni Battista De Luca. Il grande canonista esprime un'opinione netta e, peraltro, in linea con il diritto canonico allora vigente, che riconosce al Capitolo cattedrale un peso importante anche nel governo della diocesi *sede plena*, affermando l'esistenza di una sola ed unica *episcopalis iurisdictio* condivisa tra vescovo diocesano e capitolo cattedrale. Questi due soggetti, pur distinti, formano un unico corpo la cui testa è il vescovo, *et consequenter, defecto capite, jure consolidationis, vel ex iure non decrescendi, universa iurisdictio, seu totum jus cathedraticum, tam in habitu, quam in exercitio, remanet penes Capitulum, tanquam reliquum corpus politicum, seu intellectuale, quod in hoc differt a corpore naturali, sue materiali, ut etiam sine capite vivat, omnesque faciat operationes quod in corpore naturali non datur.*²²

L'immagine proposta da De Luca e l'idea di fondo ad essa sottesa sono certamente interessanti, ma difficilmente conciliabili con l'odierna teologia dell'episcopato, nondimeno l'indiretta risposta che il cardinale canonista offre alla possibile obiezione, legata alla tradizionale regola *sede vacante nihil innovetur*, è coerente con la propria proposta dogmatica. Egli, infatti riconduce le limitazioni e i vincoli cui il capitolo cattedrale e il vicario capitolare sono soggetti in forza di questo principio, non ad una carenza originaria di giurisdizione/potere, ma al contrario a restrizioni gravanti *ab extrinseco* su di un potere *natura sua pleno* e disposte per esigenze superiori.

*Capitulo Sede vacante, et consequenter ejus Vicario assistit regula generalis, vel causa universalis, in Episcopali jurisdictione, etiam ea, quae supra exemptos a Sac. Concil. Trid., et Apostolicis Constitutionibus delegata est; In plerisque tamen casibus restrictionem recipit, praesertim circa facultatem concedendi litteras dimissoriales ad Ordines suscipiendos infra annum, quo elapso ista facultas conceditur [...]*²³.

Romano Pontefice. Cfr. L. ZIÓLEK, *Sede vacante nihil innovetur (Studium historico-iuridico ad can. 436 C. I. C.)*, cit., pp. 72-76.

²² G.B. DE LUCA, *Annotationes Practicae ad Sacrum Concilium Tridentinum*, Discursus XXXI, n. 3 (in *Eminentissimi et Reverendissimi Domini Ioannis Baptistae, Cardinalis De Luca, Annotationes Practicae ad Sacrum Concilium Tridentinum, In rebus concernentibus Reformationem, et forensia*, Coloniae Agrippinae, Sumptibus Arnoldi Metternich, 1684, p. 134b). Appare riduttiva l'opinione di Bouix sulla sostanziale inutilità pratica di ogni disquisizione su tale argomento, cfr. D. BOUIX, *Tractatus de Capitulis*, cit., p. 481.

²³ Cfr. G.B. DE LUCA, *Annotationes Practicae ad Sacrum Concilium Tridentinum*, Discursus XXXI, n. 30 (in op. cit., p. 141b).

Al di là di questo, il capitolo cattedrale nel periodo successivo al Concilio di Trento tende comunque a conservare il potere di nominare uno o più Vicari Capitolari (prassi diffusa in Francia), di revocare l'incarico o di limitarne nel tempo la durata come pure l'ampiezza della giurisdizione²⁴. Solo gradualmente in dottrina e, soprattutto, nella giurisprudenza della S.C. del Concilio si fa strada l'idea che si debba nominare un solo vicario capitolare, con pienezza di poteri e per tutta la durata della vacanza²⁵. Gli sforzi sovente ostacolati dai poteri civili che per privilegio o consuetudine hanno titolo per intervenire nelle questioni riguardanti la sede vacante e la provvisione di un nuovo titolare²⁶, gradualmente riescono a sortire effetto, seppur con diversità di luoghi, di tempi e di contenuti, determinando così una congerie confusa di prassi diverse. In ogni modo, si fa lentamente largo l'interpretazione portata avanti dalla Sede Apostolica del decreto tridentino, ossia che il capitolo cattedrale è tenuto ad eleggere un solo ed unico vicario capitolare, che una volta eletto non possa più rimuoverlo e, infine, che il vicario capitolare assuma in forma privativa tutta la giurisdizione spettante al capitolo cattedrale²⁷. Nondimeno in Francia persiste saldamente l'idea che « c'est le chapitre de l'église cathédrale qui gouverne la diocèse pendant la vacance du siège épiscopal »²⁸ e che « Le chapitre, pendant la vacance du siège, peut, comme l'évêque, limiter les pouvoirs de ses grands-vicaires, et réserver au chapitre assemblé la décision de quelques affaires plus importantes »²⁹. Ancora per tutto l'Ottocento, la dottrina francese, quantunque non manchino autorevoli voci

²⁴ *Primis post Concilium Tridentinum temporibus inter Doctores controvertebatur, et ipsa s. C. C. vista est inclinare in affirmativam sententiam. [...] At inde sententia opposita praevaluit et iterum discussa quaestione, etiam sub generali conceptu, an scilicet possit a Capitulo Vicarii jurisdictione limitari, censuit s. C. C. die 1. Dec. 1736. jurisdictionem non posse a Capitulo limitari*, F. SANTI, *Praelectiones juris canonici, Sumptibus et Typis Friderici Pustet, Ratisbonae, Neo Eboraci et Cincinnati, 1897*, vol. I, p. 246, n. 48

²⁵ Cfr. L. ZIÓLEK, *Sede vacante nihil innovetur (Studium historico-iuridico ad can. 436 C. I. C.)*, cit., pp. 81-84. Cfr. G.B. DE LUCA, *Annotationes Practicae ad Sacrum Concilium Tridentinum*, Discursus XXXI, n. 25 (in op. cit., pp. 140b-141a).

²⁶ Contro l'ingerenza delle autorità civili circa le questioni riguardanti il governo interinale delle diocesi vacanti interviene anche la già ricordata *Romanus Pontifex*, cit., pp. 432-433.

²⁷ [...] *post electionem vicarii nullam exercere potest jurisdictionem, quia post electionem tota jurisdictione episcopalis transit in vicarium capitularem privative quoad capitulum, non cumulative*, F. L. M. MAUPIED, *Juris Canonici Compendium*, Apud P. Migne Editorem, Parisiis, 1863, col. 1039, n. II; cfr. Z. ZITELLI, *Apparatus seu compedium iuris ecclesiastici*, Friderici Pustet, Romae, 1907, p. 398, n. 505.

²⁸ M. R. A. HENRION, *Code ecclésiastique français*, J.-J. Blaise Libraire – Éditeur, Paris, 1829¹², p. 32, n. 54.

²⁹ *Ibidem*, p. 36, n. 63.

in senso contrario³⁰, pur accettando a livello di diritto canonico generale l'evoluzione apportata dalla giurisprudenza pontificia, si mantiene rigidamente ferma sul punto della persistenza oltralpe della disciplina tradizionale, per cui il capitolo cattedrale conferisce al vicario capitolare la giurisdizione in forma cumulativa e non privativa; può apporre ad essa dei limiti e delle riserve; può nominare più vicari capitolari; può revocare il vicario capitolare³¹. Ciò detto, tuttavia, anche in Francia a livello di prassi iniziano a registrarsi i primi segnali di apertura verso le posizioni espresse dalla giurisprudenza pontificia: ad esempio il decreto XIII n. 2 del Concilio di Lione del 1850 richiede espressamente il consenso del Romano Pontefice per la rimozione del vicario capitolare³².

A prescindere dalle varie resistenze, alla fine dell'Ottocento i contenuti della giurisprudenza pontificia, grazie anche alla positivizzazione operata da Pio IX con la lettera apostolica *Romanus Pontifex* del 28 agosto 1873, sono considerati diritto canonico generale³³. Sebbene vi siano diversità di sfumature dottrinali e di prassi, rimane

³⁰ Cfr. D. BOUIX, *Tractatus de Capitulis*, cit., pp. 489-504, il quale perciò conclude dicendo che «nam etsi olim inter auctores controversa res exiterit, a multo jam tempore communis sententia praevaluit non licere nec valere restrictiones jurisdictionis vicarii capitularis appositae. [...] Unde sicut olim ob ipsius auctoritatem capitulis licitum fuit praedictas restrictiones apponere, ita hodie, ob eandem auctoritatem, id eis evasit illicitum. Unde nunc causa omnino finita est, id est, restrictiones apponi licite non possunt, et apposite non tenent», *ibidem*, p. 482, concetto poi ripreso ed ampliato a p. 512.

³¹ Cfr. H. J. L. HERMES, *Dissertatio historico-canonica de capitulo sede vacante vel impedita et de vicario capitulari*, Lovanii excudebant Vanlinthout Fratres Universitatis Catholicae Typographi, 1873, pp. 88-110 e pp.143-156; J.-F.-M. LEQUEUX, *Manuale compendium iuris canonici*, Apud Mequignon Junioem, Parisiis, 1843², pp. 483-487, nn. 363-365; I. C. FERRARI, *Summa Institutionum Canoniarum*, Ex Typographia Archiepiscopali, Genuae, 1889⁴, tom. I, p. 197, n. 196, nota 1; F. L. M. MAUPIED, *Juris Canonici Compendium*, cit., coll. 1019-1022, §III, n. I. D. CRAISSON, *Manuale totius juris canonici*, ex typis H. Oudin Episcopalis Typographi, Pictavii, 1875⁴, pp. 624-629, nn. 1221-1231; H. J. ICARD, *Praelectiones juris canonici*, Apud Jacob Lacoffre, Parisiis-Lugduni, 1875⁴, pp. 371-373, nn. 207-208. Dopo aver ricordato la dottrina favorevole alla pluralità di vicari capitolari di Barbosa, Schmalzgreuber, Wiestner, Ferosini, Icard rileva come tale prassi in Francia trovi legittimazione anche da parte dalla stessa Sede Apostolica, e richiama a sostegno una lettera del cardinale segretario di stato cardinal Giacomo Antonelli all'ambasciatore di Francia del 1872, cfr. H. J. ICARD, *Praelectiones juris canonici*, cit., pp. 359-362, n. 203.

³² Cfr. D. CRAISSON, *Manuale totius juris canonici*, cit., p. 629, n. 1231, ove però contemporaneamente si fa menzione della nomina *ad nutum Capituli* fatta nel 1857 del vicario capitolare della diocesi di Valence.

³³ Oltre agli autori sopra ricordati, cfr. I. C. FERRARI, *Summa Institutionum Canoniarum*, cit., tom. I, p. 197, n. 196; S. B. SMITH, *Compendium Juris Canonici*, Benzinger Fratres, Neo-Eboraci-Cincinnati-Chicago 1894, p. 245, n. 732.

saldamente attestata l'opinione per cui la fonte della giurisdizione del capitolo cattedrale e del vicario capitolare sia connessa *ex iure communi* con quella del vescovo diocesano, senza nulla avere a che fare con quella pontificia³⁴. Si abbandona, invece, l'idea di una giurisdizione nativa in capo al capitolo cattedrale condivisa con il vescovo diocesano la quale, compressa *sede plena*, torna a dilatarsi con la vacanza della sede episcopale. Questa, infatti, è superata da una visione che, pur mantenendo il principio di giurisdizione condivisa, considera stabile la separazione del potere vescovile e del potere capitolare anche durante il periodo di vacanza della sede³⁵. Per tale motivo quando il capitolo cattedrale viene a conseguire la giurisdizione spettante al vescovo diocesano ciò non è dovuto ad una ri-espansione di una preesistente situazione di diritto, ma piuttosto è conseguenza di un fenomeno di tipo successorio in cui il capitolo cattedrale eredita la giurisdizione episcopale del vescovo³⁶. Rimane, infine, il convincimento che esista un rapporto di vicarietà vero e proprio tra vicario capitolare e capitolo cattedrale alla stregua di quello esistente tra vescovo e vicario generale, sebbene tanto le differenze tra le due figure³⁷ quanto l'idea stessa che il capitolo cattedrale possa attribuire ad altri un proprio potere *quamque per se prohibetur exercere*³⁸, rendono

³⁴ A tale proposito il più volte ricordato Bouix, afferma chiaramente che «*pro regula communiter admittitur totam jurisdictionem ordinariam episcopi, praeter illa que a jure communi reperiuntur excepta, ad capitulum et postea ad vicarium capitularem transire*», D. BOUIX, *Tractatus de Capitulis*, cit., p. 554

³⁵ Alle soglie della promulgazione della *Romanus Pontifex* ancora appare necessario precisare che «*nec potest hisce [ossia che il governo interinale delle sedi vacanti spetti al Romano Pontefice] officere, quod dicant plures iique graves canonistae Capitulis competere potestatem administrandi ecclesiam vacantem ex jure accrescendi vel non decrescendi, quibuscum etiam sentit Cardinalis de Luca, ubi scribit sede episcopali vacante jurisdictionem ad Capitulum devolvi*» H. J. L. HERMES, *Dissertatio historico-canonica de capitulo sede vacante vel impedita et de vicario capitulari*, cit., p. ix.

³⁶ Cfr. M. BARGILLIAT, *Praelectiones Juris Canonici*, Apud Berche et Tralin Bibliopolas, Parisiis, 1893⁴, tom. I, pp. 635-640, nn. 825-832. G. M. DE CAMILLIS, *Institutiones Juris Canonici*, Apud Ludovicus Vivès Bibliopolam Editorem, Parisiis, 1869, pp. 253-254, n. XIII; I. C. FERRARI, *Summa Institutionum Canoniarum*, cit., tom. I, p. 195, n. 195.

³⁷ Le differenze principali sono: l'istituzione del vicario generale è discrezionale mentre quella del vicario capitolare è obbligatoria; il vescovo diversamente dal capitolo cattedrale può limitare la giurisdizione del suo vicario; il vescovo diversamente dal capitolo cattedrale può revocare *ad nutum* il proprio vicario. Cfr. G. M. DE CAMILLIS, *Institutiones Juris Canonici*, Apud Ludovicus Vivès Bibliopolam Editorem, Parisiis, 1868, tom. I, pp. 254-255, n. XIV.

³⁸ Cfr. L. RIVET, *Institutiones iuris ecclesiastici privati*, s.e., Romae, 1914, p. 424, n. 503.

tale ricostruzione dogmatica piuttosto insicura³⁹. Non è dunque un caso che alcuni giungano ad affermare che «*Vicarius Capitularis, sede vacante, strictu sensu non est Vicarius Capituli; sed Ordinarius est habens jurisdictionem in ipsum Capitulum*»⁴⁰.

5. La positivizzazione della giurisprudenza pontificia

Il clima di incertezza sul regime giuridico delle sedi episcopali vacanti è posto da Pio IX quale premessa alla Lett. Ap. *Romanus Pontifex* del 1873 con cui intende porre termine alle discussioni legate alla corretta interpretazione della disposizione tridentina sulla nomina obbligatoria del vicario capitolare.

Huiusmodi vero Decretum varie interpretati sunt privati canonicarum rerum scriptores. Quidam enim censuerunt posse Capitulum in constituendo Vicario aliquam iurisdictionis partem sibi reservare; alii putaverunt fas esse Capitulo ad certum tempus Vicarium deputare; nec defuerunt qui arbitrati sunt, licere Capitulo Vicarium pro arbitrio remove, et alium substituere.

Recensite scriptorum sententiae a nonnullis Capitulis libenter exceptae sunt; quo factum est, ut in hac re tam magni momenti disciplinae uniformitas deficeret, et Tridentium Decretum aptatum finem plene non attingeret. Quamvis atuem SS. Urbis Congregationes has sententias, suis responsis in casibus occurrentibus, pluries reprobaverit, ita ut ex earum responsis manifeste appareat quae fuerit mens Patrum Tridentinorum in edendo Decreto superius relato⁴¹

In realtà, l'esigenza di consolidare in una normativa positiva la giurisprudenza pontificia sulla vacanza delle sedi episcopali è presente già all'epoca del Concilio Vaticano I, in occasione del quale si appronta uno schema di costituzione conciliare con incipit *Ecclesiarum vacantium regimi*, in cui *propter controversias olim ortas et diversas scribentium opiniones opportunum visum est decreto inserere declarationem saepius*

³⁹ Bouix, afferma che tra vicario capitolare e capitolo cattedrale non sussiste alcun rapporto di tipo vicariale in quanto il vicario capitolare non riceve né esercita la giurisdizione capitolare ma quella propria del vescovo diocesano che egli viene a ricevere in seconda successione dal capitolo cattedrale. Per questo a suo modo di vedere la corretta denominazione del vicario capitolare dovrebbe essere quella di *vicario del vescovo defunto eletto dal capitolo cattedrale*, cfr. D. BOUIX, *Tractatus de Capitulis*, cit., pp. 550-551.

⁴⁰ Cfr. M. BARGILLIAT, *Praelectiones Juris Canonici*, cit., tom. I, p. 629, n. 811.

⁴¹ PIO IX, Lett. Ap. *Romanus Pontifex*, cit., p. 431.

*facta a sacra congregatione Episcoporum et Regularium et a sacra congregatione Concilii, nulla nempe iurisdictionis partem posse capitulum sibi reservare*⁴².

In maniera netta e risoluta si viene ad istituzionalizzare anzitutto il principio che *unus sit capituli vicarius*⁴³, la cui ragion d'essere è l'esigenza di evitare la confusione e i contrasti derivanti dalla compresenza di soggetti con il medesimo incarico, come pure evitare l'incertezza in punto di diritto se i vicari capitolari agiscano *collegialiter* oppure *in solidum*⁴⁴. Ancor più rilevante l'affermazione dell'ulteriore principio secondo cui: *In vicario autem constituendo nullam sibi iurisdictionis partem capitulum retinere quomodocumque possit*⁴⁵.

Sono così formalizzati per la prima volta in un atto generale i contenuti della giurisprudenza pontificia. Tuttavia, nella redazione iniziale dello schema manca il principale pilastro della radicale trasformazione della disciplina canonica sul governo interinale delle sedi episcopali, il cui definitivo compimento si avrà solo nel Novecento in concomitanza con l'adozione da parte del Legislatore canonico del modello codificatorio. Nel testo, infatti, nulla si dice riguardo alla durata e alla revoca dell'ufficio di

⁴² MANSI 50, lett. d, col. 356 A.

⁴³ *Unus sit capituli vicarius, qui saltem in iure canonico sit doctor, vel alias quantum fieri poterit idoneus; et in quo morum integritas, pietas, sana doctrina, et a qualibet nota, praesertim ecclesiasticae censurae, immunitas cum scientia ac prudentiae laude conspiret*, MANSI 50, col. 353 B.

⁴⁴ Su tale questione l'opinione è che *usus constans in ecclesia Gallicana est ut plures vicarii possint constitui. Ii autem vicarii censentur singuli iurisdictionem ordinariam exercere mutuo de consensu. Quos si agetur de aliquo actu quoad iurisdictionem contentiosam pertineret, utile foret ut actus collective fieret ab eis vicariis*, J.-F.-M. LEQUEUX, *Manuale compedium iuris canonici*, Apud Mequignon Juniolem, Parisiis, 1843², p. 484, n. 363. Tuttavia Bargilliat ritiene *si plures eligantur Vicarii Capitulares, isti deputari debent in solidum*, M. BARGILLIAT, *Praelectiones Juris Canonici*, cit., tom. I, pp. 632-633, nn. 815-817. Tale conclusione è condivisa da Francesco Santi che osserva *nam non videtur admitti posse, ut agant collegialiter; secus enim eluderetur Conc. Tridentini intentio, et sequerentur eadem incommoda, ob quae Concilium prohibuit, quominus iurisdictionis episcopalis sede vacante a Capitulo, idest a pluribus collegialiter exerceretur*, F. SANCTI, *Praelectiones juris canonici*, cit., vol. I, p. 248, n. 50; di analogo avviso sono PH. DE ANGELIS, *Praelectiones iuris canonici, lib. I tit. XXVIII*, Ex Typographia della Pace Romae – Apud P. Lethielleux Parisiis, 1877, tom. I, pars. II, pp. 94-95; G. SEBASTIANELLI, *Praelectiones juris canonici. De Personis*, Fridericus Pustet Bibliopola, Ratisbonae – Neo Eboraci – Cincinnati, 1905², pp. 248-250, n. 237. Eusebio rinviene un'ulteriore ragione alla base del divieto di nomina di più vicari capitolari, ossia il fatto che come uno è il vescovo diocesano, uno deve essere il reggente della sede vacante, cfr. A. PÉREZ EUSEBIO, *La Sede Episcopalis Vacante: régimen y principios jurídicos informadores*, cit., p. 225.

⁴⁵ MANSI 50, col. 353 C.

vicario capitolare. A tale lacuna viene prontamente posto rimedio in fase di seconda stesura, dove lo schema viene integrato con la precisazione che *ipsum vero vicarium neque ad tempus eligi posse, nec semel electum praeterquam a sede apostolica removeri: statutis et consuetudinis quibuscumque, etiam iuramento firmatis, non obstantibus*⁴⁶.

A questo riguardo bisogna notare che mentre il divieto di nomina *ad tempus* è una costante della giurisprudenza pontificia, l'espressa riserva alla Sede Apostolica della rimozione al vicario capitolare inserita nello schema, rappresenta un considerevole passo in avanti rispetto alla stessa giurisprudenza pontificia⁴⁷, la quale fino ad allora aveva semplicemente rivendicato a sé il diritto di verificare e confermare le rimozioni dei vicari capitolari decise dai capitoli cattedrali, senza mai metterne in discussione la spettanza in capo a loro di tale potere⁴⁸.

Nel secondo schema, inoltre, viene attenuato il rigore del divieto di nominare più vicari capitolari con l'inserimento di una clausola che fa salva, almeno in apparenza, questa prassi ancora attestata nella Francia del tempo, atteso che comunque uno solo si considera canonicamente quale vicario capitolare. Si dispone, infatti, che *unus sit capituli vicarius, ubi vero usus plures eligendi hactenus ita invaluit, ut statim aboleri difficile possit, primus inter electos in ordinariam episcopi iurisdictionem solus succedat, cui reliqui subesse in omnibus debeant*⁴⁹.

Da ultimo, in sede di seconda stesura, volendo fugare possibili dubbi interpretativi sul fatto che la giurisdizione vescovile dal capitolo cattedrale al vicario capitolare è trasferita in pienezza e in forma privata, si inserisce un'espressa clausola invalidante per le eventuali riserve giurisdizionali

⁴⁶ MANSI 53, col. 4 C.

⁴⁷ Su questo punto lo schema conciliare sembra quasi ispirarsi alle posizioni di Bouix, che per l'epoca possono quasi definirsi estreme, secondo cui *Vicarius capitularis non potest a capitulo revocari. – Nam revocari tantum posset vi jurisdictionis Episcopalis in capitulo remanentis; atqui nulla remanet hujusmodi jurisdictio in capitulo; siquidem ex principio supra stabilito, tota et non ex parte transit in vicarium capitularem*. D. BOUIX, *Tractatus de Capitulis*, cit., p. 551, n. II.

⁴⁸ Cfr. S. PALLOTTINI, *Collectio omnium conclusionum et resolutionum...*, Typis S. Congregationis de Propaganda Fide, Romae 1893, pp. 89-90, nn. 100-103.

⁴⁹ MANSI 53, col. 4 A. Con questa modifica, si recupera così tanto la prudenziale tolleranza mostrata sul punto dalla giurisprudenza pontificia, come ad esempio nelle due decisioni della S. C. del Concilio ricordate da Maupied circa l'unicità del vicario capitolare, una *Panormitana* del 21 aprile 1592 e una *Dertunensi* del 19 marzo 1639, cfr. F. L. M. MAUPIED, *Juris Canonici Compendium*, cit., coll. 1019-1020, §III, n. I, quanto il fermo e costante desiderio della Sede Apostolica che tale prassi venga a cessare, cfr. PH. DE ANGELIS, *Praelectiones iuris canonici, lib. I tit. XXVIII*, cit., tom. I, pars. II, pp. 93-94.

poste dal capitolo cattedrale all'atto di eleggere il vicario capitolare: *vicario legitime constituito, nullam prorsus iurisdictionis partem penes capitulum remanere, et quamcumque ab hoc factam reservationem irritam esse declaramus*⁵⁰.

Riassumendo, si può dire che all'epoca del Concilio Vaticano I, sono già delineati con chiarezza i quattro capisaldi attraverso cui in Occidente si arriva al superamento della prassi tradizionale che vede il governo interinale delle sedi episcopali vacanti rimesso al livello locale, in favore del suo sostanziale trasferimento al livello superiore:

1. monocraticità del *munus* di vicario capitolare,
2. devoluzione piena e in forma privativa della giurisdizione episcopale in favore del vicario capitolare,
3. nomina a tempo indefinito del vicario capitolare,
4. rimozione del vicario capitolare rimessa alla esclusiva competenza dalla Sede Apostolica.

Nello schema conciliare *De sede episcopale vacante* si prevede, infatti, che *unus sit vicarius*, quantunque rimanga la possibilità di elezioni plurime da parte del capitolo cattedrale, fermo restando che in tale caso il vicario capitolare agli effetti canonici è esclusivamente il primo degli eletti; si prevede il divieto, munito di una espressa clausola invalidante, per il capitolo cattedrale di riservare a sé parte della giurisdizione; si prevede ancora il divieto di nomina *ad tempus*; si prevede, infine, l'inaffidabilità del vicario capitolare, salvo un intervento diretto della Sede Apostolica.

Per quanto riguarda l'Oriente cattolico lo schema *Ecclesiarum vacantium regimini* fa solo un rapido riferimento, rimasto immutato nelle tre successive redazioni, dicendo che, tranne laddove esista un capitolo cattedrale con diritto di eleggere il vicario capitolare, il governo interinale è affidato al Metropolita o al Patriarca:

*In ecclesiis ritus orientalis, iis exceptis quae habent capitulum legitime institutum quod iure pollet eligendi vicarium capitularem, defuncti episcopi vicarius regimen vacantis dioecesis eo ipso assumat, donec certiore quamprimum facto metropolitano vel patriarcha, eiusdem vacantis ecclesiae gubernio rite consulatur usque ad novi episcopi electionem*⁵¹.

⁵⁰ MANSI 53, col. 4 C.

⁵¹ MANSI 50, col. 355 B; MANSI 54, col. 5 D; MANSI 53, col. 46 B.

I frutti dei lavori preparatori⁵², nonostante l'esito del Concilio Vaticano I, non vanno dispersi ma vanno a costituire il principale riferimento della *Romanus Pontifex*. Il Pontefice stabilisce:

*Quocirca motu proprio, ac certa scientia, et matura deliberatione Nostris deque Apostolicae Potestatis plenitudine declaramus et decernimus: totam ordinariam Episcopi iurisdictionem, quae vacua sede Episcopali ad Capitulum venerat, ad Vicarium ab ipso rite constitutum omnino transire; nec ullam huius iurisdictionis partem posse Capitulum sibi reservare, neque posse ad certum et definitum tempus Vicarium constituere multoque minus remove, sed eum in officio permanere quousque novus Episcopus Litteras Apostolicas, de collato sibi Episcopatu, Capitulo, iuxta Bonifacii VIII Praedecessoris Nostri Constitutionem, vel Capitulo deficiente, ei exhibuerit, qui, ad normam SS. Canonum, vel ex speciali S. Sedis dispositione, vacantem dioecesim administrat, vel eiusdem Administratorem, seu Vicarium deputat*⁵³.

Dei quattro capisaldi della riforma nella lettera pontificia manca, tuttavia, il divieto di eleggere più di un vicario capitolare, espressamente menzionato nello schema conciliare. Con tutta probabilità, siffatta scelta è da leggersi in continuità con quella linea di ammorbidimento presente in fase di perfezionamento dello schema conciliare, dove all'iniziale tassativo e risoluto *unus sit capituli vicarius* della prima versione, fa seguito in seconda stesura l'introduzione di una clausola d'eccezione per far salva la prassi di nominare contemporaneamente più vicari capitolari, quantunque poi solo il primo nominato è giuridicamente il vicario capitolare a cui gli altri sono subordinati. Ma mentre lo schema conciliare si limita ad un ammorbidimento di facciata, non cedendo in nulla dal punto di vista giurisdizionale, la *Romanus Pontifex* con il suo silenzio implicitamente tollera, se non addirittura avalla, l'esistenza di una pluralità di vicari capitolari muniti giurisdizione⁵⁴.

⁵² Il terzo schema di costituzione non apporta alcun cambiamento riguardo a ciò che rileva ai fini della presente trattazione, cfr. MANSI 53, coll. 43-46.

⁵³ La clausola invalidante di cui nello schema conciliare è munito il divieto di apporre riserve giurisdizionali in favore del capitolo cattedrale, viene estesa dalla *Romanus Pontifex* anche al caso di nomine *ad tempus*: *quamobrem pro nullis habendae sunt limitationes, seu quoad iurisdictionem, seu quoad tempus adiectae a Capitulo electioni Vicarii Capitularis*, PIO IX, Lett. Ap. *Romanus Pontifex*, cit., p. 432.

⁵⁴ A vent'anni dalla *Romanus Pontifex* resta tema ancora dibattuto se nel caso di pluralità di vicari capitolari, questi debbano agire collegialmente oppure possano agire *in solidum*, cfr. *supra*, nota 44.

Per quanto riguarda, infine, la rimozione del vicario capitolare, non viene accolta quell'accentuazione, di cui si è detto sopra, del ruolo della Sede Apostolica prevista nello schema conciliare, ove si afferma in modo netto che la rimozione spetta unicamente alla Sede Apostolica; la *Romanus Pontifex*, infatti, si limita a dire genericamente che il capitolo cattedrale non può rimuovere il vicario capitolare. Ciò consente sia il perpetuarsi di orientamenti più tradizionali, vale a dire che *Vicarius capitularis, semel constitutus, non potest a Capitulo removeri, nisi ex causa probanda et recognoscenda a S. C. Concilii vel a S. C. Episcoporum et Regularium*⁵⁵, anche aperti nel contempo alla possibilità che *eius [Vicarii Capitularii] officium expirat [...] per remotionem statutam a Sacra Congregatione Concilii vel a S. Congr. Episcoporum et Regularium*⁵⁶, sia l'affermarsi di nuovi orientamenti molto più drastici e che divengono ben presto maggioritari, secondo i quali la rimozione del vicario capitolare è materia di esclusiva spettanza della Sede Apostolica⁵⁷.

I capisaldi della disciplina latina formalizzati nello schema conciliare *Ecclesiarum vacantium regimini*, consolidati e resi definitivamente vincolanti nella *Romanus Pontifex*, vengono recepiti inalterati nel Codice latino del 1917, i cui canoni soventemente riportano *ad literam* non pochi testi del progetto elaborato in occasione del Concilio Vaticano I. Nel nuovo diritto codificato viene pure ripreso il divieto di elezioni plurime previsto in *Ecclesiarum vacantium regimini* munendolo, addirittura, di una clausola invalidante dell'intera elezione, laddove lo schema conciliare, volendo evitare attriti con consuetudini locali particolarmente radicate (come appunto in Francia), apriva alla possibilità di elezioni *plurime quantunque*, dal punto di vista giurisdizionale il vicario capitolare sarebbe stato unicamente il primo tra gli eletti.

⁵⁵ B. OJETTI, *Vicarius Capitularis*, in *Synopsis rerum moralium et iuris pontificii*, ex officina libraria Giachetti, filii et soc., Prati, 1905², pp. 704-708, citazione p. 708. La *Romanus Pontifex* peraltro non dice nulla riguardo a chi debbano essere presentate le eventuali dimissioni del vicario capitolare.

⁵⁶ *Ibidem*, pp. 707-708.

⁵⁷ Wernz è categorico nell'affermare l'esclusiva competenza della Sede Apostolica in tale ambito *quodsi veteres et recentiores scriptores huiusmodi ius Capitulo vel Metropolitano tribuunt, innituntur doctrinis et decisionibus S. C. C. antiquatis*. F.X. WERNZ. *Ius decretalium*, cit., tom. II, p. 971, nota 255. Di analogo avviso L. RIVET, *Institutiones iuris ecclesiastici privati*, cit., p. 426, n. 504; F. SANTI, *Praelectiones juris canonici*, cit., vol. I, p. 247, n. 49; G. SEBASTIANELLI, *Praelectiones juris canonici. De Personis*, cit., p. 260, n. 244.

6. Il definitivo trasferimento della competenza circa le sedi episcopali vacanti alla Sede Apostolica

Il cammino di progressivo trasferimento delle autonomie e prerogative locali circa il governo interinale delle diocesi giunge a conclusione con l'entrata in vigore per tutta la Chiesa latina del Codice del 1917 dove, come detto poc'anzi, sono incorporati i frutti della *Ecclesiarum vacantium regimini* e della *Romanus Pontifex*⁵⁸. Tuttavia, questo processo più che frutto di una consapevole e voluta centralizzazione romana, sembra essere il portato dello stratificarsi di posizioni assunte e risposte date nel tempo dalla Suprema Autorità per ovviare all'incapacità o, quantomeno, alle difficoltà delle comunità locali di provvedere responsabilmente ed efficacemente al proprio autogoverno durante il periodo di vacanza della sede episcopale.

L'analisi degli schemi e delle discussioni dei lavori di codificazione del 1917, secondo la ricostruzione offerta da Pérez Eusebio, pare confermare quanto detto⁵⁹. In un generale clima di sfavore verso la disciplina tradizionale per gli inconvenienti ed abusi da essa derivanti, peraltro accentuati dopo il chiarimento dato dalla *Romanus Pontifex* secondo cui spetta al vicario capitolare l'ordinaria potestà episcopale⁶⁰, si elaborano varie ipotesi di riforma, nessuna delle quali però espressamente contempla la piena avocazione alla Sede Apostolica di quanto attiene al governo delle sedi episcopali vacanti⁶¹. Nondimeno, senza che gli stessi codificatori ne abbiano una chiara percezione, si adottano soluzioni

⁵⁸ Stando al resoconto offerto da A. PÉREZ EUSEBIO, *La Sede Episcopale Vacante: régimen y principios jurídicos informadores*, cit., pp. 77-120, non pare che questioni di ordine dogmatico e teorico quali l'origine e i limiti della potestà del capitolo cattedrale siano state presenti durante i lavori di codificazione, dove invece prevalsero considerazioni di ordine meramente pratico e di efficienza gestionale della sede vacante.

⁵⁹ Tali schemi si trovano editi in A. PÉREZ EUSEBIO, *La Sede Episcopale Vacante: régimen y principios jurídicos informadores*, cit., pp. 305-370.

⁶⁰ [...] *totam ordinariam Episcopi iurisdictionem, quae vacua Sede Episcopali ad Capitulum venerat, ad Vicarium ab ipso rite constitutum omnino transire*. PIO IX, Lett. Ap. *Romanus Pontifex*, cit., p. 431. Con tale disposizione viene a terminare definitivamente il secolare dibattito sull'ampiezza dei poteri attribuiti a chi tiene il governo interinale di una diocesi vacante, cfr. P. NORD, *Sede Vacante, Diocesan Administration*, cit., pp. 47-52.

⁶¹ A tale riguardo il cardinal «Gennari non sarebbe alieno dal sopprimere l'istituto del vicario capitolare che regga la Diocesi: in tal caso darebbe l'amministrazione, sede vacante, al Vescovo viciniore o all'Arcivescovo», A. PÉREZ EUSEBIO, *La Sede Episcopale Vacante: régimen y principios jurídicos informadores*, cit., p. 315. mentre il cardinal «Ferrata vorrebbe piuttosto restringere le facoltà concesse dal diritto vigente al Vic. Cap., sede vacante, per impedire vari abusi lamentati dall'Emo Gennari», *ibidem*, p. 316.

normative il cui esito, di fatto, è il passaggio al livello superiore della gestione delle situazioni di sede vacante: mentre sul piano formale nel Codice del 1917 si conserva, infatti, la tradizionale figura del vicario capitolare, sul piano sostanziale ormai non c'è un più alcun vicario capitolare esercitante potestà episcopale quale vicario del capitolo cattedrale⁶². Il vicario capitolare senza dubbio rimane un ufficio con potestà ordinaria vicaria, ma questa non ha più nulla a che fare con l'*ordinaria episcopalis potestas* di cui parla la *Romanus Pontifex* e lo stesso CIC/1917 can. 435 §1.

Cerchiamo di giustificare l'affermazione appena fatta che collide sia con il chiaro tenore del canone appena menzionato, dove si afferma che *ad Vicarium Capitularem transit ordinaria Episcopi iurisdictio*, sia con la sistematica del Codice stesso, ove il vicario capitolare è recensito sotto il titolo *De potestate episcopali deque iis qui de eadem participant*.

A seguito della promulgazione del Codice del 1917 e della politica concordataria intrapresa nel primo dopoguerra volta ad implementarlo⁶³, le riforme elaborate in occasione del Concilio Vaticano I e attuate per la maggior parte dalla *Romanus Pontifex*, consolidano definitivamente quel processo di trasformazione della disciplina tradizionale e pacifica, tanto in dottrina che nella giurisprudenza, secondo cui in caso di vacanza della sede episcopale il governo della diocesi è assunto dal capitolo cattedrale, che però a sua volta, a mente del Tridentino, deve trasferirlo ad un proprio vicario. Ciò che all'epoca è incerto ed oggetto di discussione sono i poteri dell'uno e dell'altro e i reciproci rapporti, mentre è assolutamente pacifico che trattasi di una potestà di origine locale e non partecipante di quella pontificia. Da ciò ne consegue che gli interventi dall'esterno provenienti dall'autorità ecclesiastica superiore, a prescindere dalla loro entità, rilevanza e fondamento, sono considerati eccezionali e motivati dalla necessità di salvaguardare il bene della Chiesa.

Il segno di un radicale mutamento rispetto a questa impostazione si rinviene nel CIC/1917 can. 431 §1, dove il legislatore canonico, nel

⁶² Un tale cambiamento si può ricondurre già alla *Romanus Pontifex* che apponendo il sigillo pontificio a giurisprudenza pontificia ha fatto sì che «el llamado vicario capitular dejaba de ser en la práctica un vicario del cabildo, que sólo gozaba de la potestad de elegirlo. Esa disciplina fue recogida en el CIC 17», C. SOLER, "Comentario cc. 423-425", in *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, a cura di A. Marzoa, J. Miras e R. Rodríguez-Ocana, EUNSA 2002, terza edizione, Vol. II/1, pp. p. 871.

⁶³ Sul tema dei rapporti tra codificazione del 1917 e concordati cfr. R. ASTORRI, *Le leggi della Chiesa tra codificazione latina e diritti particolari*, CEDAM 1992.

richiamare e riproporre la regola tradizionale che *ad Capitulum ecclesiae cathedralis regimen dioecesis devolvitur*, va ad inserire la clausola assolutamente innovativa *nisi adfuerit Administrator Apostolicus vel aliter a Sancta Sede provisum fuerit*, assente nella *Romanus Pontifex* come pure negli schemi conciliari, il cui effetto è aprire formalmente la strada ad un intervento in via ordinaria della Santa Sede – e non più straordinaria come nel passato – in ciò che riguarda il governo delle diocesi vacanti. Tale idea, peraltro, si rinviene nella struttura del CIC/1917 can. 381 §1, in particolare al suo *incipit nisi Administrator Apostolicus datus fuerit*⁶⁴.

La formalizzazione esplicita che sia una prerogativa ordinaria della Santa Sede di occuparsi di ciò che attiene il governo delle sedi vacanti, e la parametrizzazione delle funzioni e potestà degli amministratori interinali di nomina pontificia con il vicario capitolare, vanno così a sommarsi ai quattro pilastri di cui si è precedentemente trattato. Nel Codice latino del 1917 è, infatti, definitivamente sancito:

1. L'unicità inderogabile del vicario capitolare *reprobata contraria consuetudine; secus electio irrita est* (CIC/1917 can. 433 §1)⁶⁵.
2. Il divieto per il capitolo cattedrale di riservarsi parte della giurisdizione, così che la devoluzione della *giurisdizione* al vicario capitolare si connota come piena e *privativa*, residuando al capitolo cattedrale la sola *titolarità nominale* (CIC/1917 can. 437)
3. La nomina a tempo indefinito del vicario capitolare (CIC/1917 can. 437)

⁶⁴ Del ruolo così incisivo della Sede Apostolica già si trova in realtà traccia nella dottrina precodificiale, ad esempio in I. C. FERRARI, *Summa Institutionum Canoniarum*, cit., tom. I, pp. 195-196, n. 195, nota 3. Si tende ad ammettere in genere che laddove *sede plena* la Sede Apostolica *Vicarium generalem, vel Administratorem Apostolicum dioecesi adsignaverit; persona enim designata ab Apostolica Sede, mortuo episcopo, conservat officium suum, et tanquam Vicarius Capitularis, perdurante sedis episcopalis vacatione, dioecesim gubernat*, M. BARGILLIAT, *Praelectiones Juris Canonici*, cit., tom. I, p. 624, n. 802.

⁶⁵ Con il nuovo codice *contraria consuetudo reprobatur, itaque longae disputationi finis ponitur*, A. VERMEERSCH – I. CREUSEN, *Epitome iuris canonici cum commentariis*, Desclée et De Brouwer, Parisiis – L'Édition universelle Bruxellis, 1949⁷, tom. I, p. 395, n. 525, n. 2. In dottrina si ritiene tuttavia che *intra octo dies Capitulum iurisdictionem exercere potest per se, collegialiter, vel per Vicarios in solidum vel successive constitutos*, M. CONTE A CORONATA, *Institutiones iuris canonici*, Marietti, Torino 1950⁴, vol. 1, p. 541, n. 461; cfr. anche I. CHELODI, *Ius de personis iuxta codicem iuris canonici...*, Libr. Edit. Tridentum, Tridenti 1927, p. 361, n. 218; F. CAPPELLO, *Summa iuris canonici*, Apud Aedes Universitatis Gregorianae, Romae, 1945⁴, vol. 1, p. 359, n. 403.

4. L'inamovibilità del vicario capitolare da parte del soggetto che lo ha nominato in quanto materia riservata esclusivamente alla Sede Apostolica (CIC/1917 can. 443 §1).

Il nuovo diritto codificato, dal punto di vista *giuridico formale* mantiene, come detto, la precedente impostazione per cui l'*ordinaria episcopalis iurisdictio* attraverso il capitolo cattedrale giunge al vicario capitolare, il quale *formalmente* rimane vicario del capitolo cattedrale a cui *devolvitur regimen dioecesis*, così risultando quest'ultimo teorico detentore della giurisdizione episcopale sede vacante⁶⁶. Tuttavia, dal punto di vista *giuridico sostanziale* il capitolo cattedrale, alla luce delle nuove e minuziose disposizioni codiciali, è di fatto ormai ridotto al ruolo di mero *collatore ordinario* di un *ufficio con giurisdizione ordinaria vicaria sui generis*, la cui potestà dal punto di vista ontologico-giuridico, specie riguardo alla sua fonte e al suo esercizio, nulla ha più a che vedere con il capitolo cattedrale⁶⁷ e nemmeno, dal punto di vista del fondamento ecclesiologico, con l'*ordinaria* giurisdizione episcopale. A riprova di quanto appena detto vi è il fatto che la giurisdizione del vicario capitolare non viene meno qualora il capitolo cattedrale incorra in censure che privino della giurisdizione⁶⁸, ed ancora che il vicario capitolare è equiparato al vicario generale e dunque per il diritto stesso precede il capitolo cattedrale di cui nominalmente sarebbe vicario⁶⁹. Né di contro vale obiettare che al capitolo cattedrale sono attribuite prerogative incidenti sulla *ordinaria episcopalis iurisdictio* del vicario capitolare⁷⁰, dal momento che queste non sono il riconoscimento di una qualche nativa prerogativa giurisdizionale del capitolo cattedrale, ma semplicemente delle limitazioni all'esercizio della *episcopalis iurisdictio* dettate per la sede vacante che vanno ad

⁶⁶ Cfr. CIC/17 can. 431 §1.

⁶⁷ Eloquente a tale riguardo il sottotitolo *Independentia Vicarii ab eligente Capitulo* scelto da A. BLAT, *Commentarium textus codicis iuris canonici*, Libreria del Collegio Angelico – Libreria Editrice Religiosa Ferrari, Romae, 1919, p. 408.

⁶⁸ [...] *neque Vicarius Capitularis cum nunc nequaquam sit merus mandatarius Capituli, suam amittit iurisdictionem, si ipsum Capitulum incidat in censuras*, F. X. WERNZ, F. VIDAL, P. AGUIRRE, *Ius canonicum*, Apud Aedes Universitatis Gregorianae, Romae, 1943³, p. 904, n. 713.

⁶⁹ Cfr. CIC/1917 can. 370 e can. 439.

⁷⁰ Cfr. CIC/1917 can. 113 riguardante la mobilità clericale, i cui contenuti si conservano in CS can. 48 n. 3; CIC/1983 can. 272; CCEO can. 363 n. 2; CIC/1917 can. 373 §5 sulla rimozione dei titolari di uffici di curia, i cui contenuti si conservano in CS can. 440 §5; CIC/1983 can. 485; CCEO can. 255; CIC/1917 can. 958 §1 n. 3 sulla concessione delle dimissorie, assente in CS e presente quanto a contenuti in CIC/1983 can. 1018 §1 n. 2 e CCEO can. 750 §1, n. 2.

aggiungersi ad altre già esistenti per il vescovo diocesano in regime di *sede plena*.

7. La codificazione del 1983 e la sede episcopale vacante, ulteriori sviluppi

La seconda codificazione latina fa compiere ulteriori e significativi passi in avanti al processo di trasferimento dal livello locale a quello superiore di ciò che riguarda il governo interinale delle sedi episcopali, tanto che ormai non vi è più alcun segno di derivazione della giurisdizione di chi amministra interinalmente la diocesi dal livello locale rappresentato dal collegio dei consultori, che nel nuovo Codice sostituisce il capitolo cattedrale.

Prima prova in tal senso è la scelta del legislatore latino, come fatto alcuni decenni prima dal legislatore orientale con CS, di abbandonare il termine di vicario e quindi anche la visione canonica ed ecclesiologica sottostante, adottando quello di amministratore diocesano. Ma soprattutto nel nuovo Codice si registra un notevolmente rafforzamento della figura dell'amministratore diocesano, il quale rispetto al collegio dei consultori è posto dal CIC can. 502 §2 (e poi anche dal CCEO can. 271 §5) quasi come un *alter ego* del vescovo residenziale, in forza del riconoscimento dell'ufficio di presidenza del collegio dei consultori⁷¹.

La linea di generale rivalutazione dello *status episcopale* in ossequio agli approfondimenti apportati dal Concilio Vaticano II sulla teologia dell'episcopato fa sì, peraltro, che nel vigente Codice latino, in linea con il n. 13 §3 del MP *Ecclesiae Sanctae* che recepisce in forma attenuata l'auspicio di CD n° 26c⁷², siano ulteriormente erosi i già minimi spazi di

⁷¹ Non può essere letta nel senso di una valorizzazione del collegio dei consultori *sede vacante* quanto sancito dal CIC/1983 can. 501 §2 (ed anche dal CCEO can. 270 §2), rappresentando piuttosto una necessaria conseguenza del venire meno del consiglio presbiterale.

⁷² La disposizione conciliare auspica che in via ordinaria il governo interinale venga attribuito al vescovo ausiliare e che solo in presenza di gravi motivi si provveda diversamente. In sede di revisione del Codice di diritto latino si è scelto di salvaguardare la libertà di scelta del collegio dei consultori circa la nomina dell'amministratore diocesano osservando che *a) nulla est incongruentia si presbyter nominetur Administrator dioecesanus; dioecetano. b) adiuncta dari possunt propter quae non expediat ut Episcopus auxiliaris fiat ipso facto Administrator dioecesanus; c) norma taxativa in sensu proposito ab animadversione esset contra Decr. Christus Dominus, n. 26, Communicationes*, vol. 14 (1982) p. 209, si veda anche p. 220. A tale proposito va ricordato che la *Pontificia Commissio Decretis Concilii Vaticani II Interpretandis*, con un responso del 25 aprile 1975,

autogoverno locale di cui al CIC/1917, stante la scelta operata dal CIC/1983 can. 419 (ripresa poi relativamente alle Chiese non-patriarcali nel CCEO can. 221 n. 2⁷³), di sottrarre al collegio dei consultori, subentrato al capitolo cattedrale⁷⁴, il governo interinale della diocesi sino alla costituzione dell'amministratore diocesano in presenza di un vescovo ausiliare⁷⁵. Tale previsione, al di là di ogni altra considerazione, rappresenta senza dubbio un'ulteriore conferma del processo di spoliazione di potestà e competenze degli organismi diocesani, rendendo ormai palese la non spettanza *iure proprio* in capo al livello locale di provvedere autonomamente al governo interinale della sede vacante.

Altro elemento significativo è la scomparsa nel Codice latino del 1983 del vecchio CIC/1917 can. 437, norma invece che si mantiene tanto in CS can. 475 e CCEO can. 226 per ragioni di cui si dirà, contenente il divieto espresso al capitolo cattedrale di limitare la giurisdizione del vicario capitolare. L'assenza di tale disposizione è chiaro segno del definitivo tramonto di qualsiasi idea che la giurisdizione dell'amministratore diocesano possa derivare dal collegio dei consultori o da altri soggetti a livello locale⁷⁶.

8. La potestà ecclesiastica in regime di sede episcopale vacante, una proposta interpretativa

A questo punto della riflessione e alla luce di quanto emerso, pare lecito poter avanzare alcune ipotesi ricostruttive circa la potestà esercitata da chi presiede interinalmente la diocesi vacante. A tale riguardo circa il fondamento ecclesiologico-giuridico della potestà del vicario capitolare e, a maggior ragione oggi con il vigente codice, dell'amministratore diocesano, si è detto che questo ufficio venga a strutturarsi quale un ufficio con potestà ordinaria vicaria *sui generis*. Un esame complessivo della

in AAS, vol. 67 (1975), p. 348, ha dichiarato abrogato il CIC/1917 355 §2 ad opera di CD n° 26c e ES I n° 13 §3.

⁷³ La permanenza in carica del vescovo ausiliare è una delle innovazioni più importanti rispetto a CS, cfr. *Nuntia* 19 (1984), p. 16.

⁷⁴ Cfr. L. MARTÍNEZ SISTACH, *Colegio de consultores*, DGDC, vol. II, pp. 229b-233b, in particolare pp. 229b-230a.

⁷⁵ Cfr. CIC/1917 can. 431 §1; CIC/1983 can. 419; CCEO can. 221 n. 2. Per ulteriori considerazioni in merito cfr. A. PÉREZ EUSEBIO, *La Sede Episcopale Vacante: régimen y principios jurídicos informadores*, cit., pp. 155-159.

⁷⁶ Il legislatore orientale invece ha fatto la scelta diversa di mantenere nel CCEO can. 226 il vecchio CS can. 475 a sua volta ripreso da CIC/1917 can. 437.

normativa canonica mostra in modo abbastanza evidente che sin dalla prima codificazione non esiste ormai più alcuna giurisdizione *iure proprio ac nativa* del capitolo cattedrale sulla diocesi vacante di cui il vicario capitolare *ex lege* sarebbe chiamato ad essere vicario⁷⁷, come già a suo tempo sostenuto da Bouix⁷⁸. Molto più semplicemente si afferma che nel momento esatto della vacanza della diocesi, il governo interinale della stessa viene devoluto prima al capitolo cattedrale, e poi da questi al vicario capitolare. La legge universale al riguardo chiarisce che a tali soggetti viene attribuita, al momento dell'assunzione dell'ufficio, la piena ed ordinaria giurisdizione episcopale. E tutto questo vale *a fortiori* nel vigente codice latino in riferimento alle figure del collegio dei consultori e dell'amministratore diocesano.

Non si può negare che l'idea di un duplice trasferimento della *episcopalis iurisdictio*, qualora letta e studiata in termini di *potestas iurisditionis*, e dunque avendo riguardo alle funzioni ed ai relativi poteri giurisdizionali per portarle a termine, sia chiara e facilmente applicabile. Peraltro, non solleva nemmeno particolari difficoltà teoriche e concettuali.

Le cose si pongono, tuttavia, in maniera profondamente diversa e si complicano notevolmente quando si assume un'ottica più in sintonia con la visione del Concilio Vaticano II e dunque ispirata ad una concezione unitaria della *sacra potestas*. Dal punto di vista della *sacra potestas*, risulta infatti difficile accettare l'idea che possa attribuirsi in capo al vicario capitolare e/o all'amministratore diocesano-eparchiale la titolarità di una potestà che si configurerebbe quale vicaria di una potestà ordinaria propria di diritto divino, quale appunto quella del vescovo diocesano, non più esistente atteso che non c'è alcun vescovo diocesano in carica⁷⁹. Questa è

⁷⁷ Da segnalare, tuttavia, il permanere di opinioni che continuano a considerare il vicario capitolare quale vero vicario del capitolo cattedrale: *Vicarius Capitularis non est Vicarius Episcopi defuncti; sed est Vicarius Capituli: ab hoc enim constituitur, et hujus loco*, A. DE MEESTER, *Juris canonici et canonico-civilis compendium*, Desclée, Brugis, 1923, *nova editio ad normam codicis juris canonici*, tom. II, p. 235, n. 798.

⁷⁸ Cfr., *supra*, nota 41.

⁷⁹ La riflessione dottrinale non sembra particolarmente interessata alla questione riguardante il fondamento ecclesiologico e canonico delle giurisdizioni locali che non risentono della situazione di vacanza della sede episcopale, ossia l'ufficio di vicario giudiziale ai sensi del CIC/1983 can. 1420 §5 e quello di vicario generale o episcopale del vescovo ausiliare. Ad esempio Z. GROCHOLEWSKI, "Can. 1420", in *Comentario exegetico al Código de Derecho Canónico*, cit., pp. 771-781, si limita a considerare dal punto di vista teologico unicamente la necessità della riconferma del vicario giudiziale in carica da parte del nuovo vescovo: «a la exigencia de la realidad teológica, según la cual el Vicario judicial (y el tribunal) ejerce la potestad que es propia del Obispo

la ragione per cui, pocanzi, si è detto che la potestà del vicario capitolare e/o dell'attuale amministratore diocesano/eparchiale non ha nulla a che vedere con la giurisdizione episcopale dal punto di vista ecclesiologico, quantunque la dottrina tuttora continui a situare nel livello locale la fonte della loro giurisdizione⁸⁰.

Una possibile e diversa soluzione può essere ricercata alla luce della rapida analisi storica svolta, da cui emerge in modo abbastanza chiaro un progressivo trasferimento di competenze circa il governo interinale (e dei connessi poteri) delle sedi episcopali dall'ambito locale verso quello superiore. In questo processo di trasformazione il potere goduto *iure proprio* a livello locale da quanti assumono il governo interinale, dapprima esercitato direttamente e poi tramite propri vicari, è stato progressivamente svuotato di contenuto sino a residuare nel vigente ordinamento del solo diritto, oggi peraltro anch'esso subordinato al *nisi aliter*, di eleggere il titolare di un ufficio ecclesiastico (quello appunto del vicario capitolare nel Codice piano-benedettino o *amministratore diocesano/eparchiale* nelle codificazioni successive latina ed orientali) la cui esistenza e la cui potestà in definitiva deriva da quella stessa autorità che ha operato lo svuotamento, ossia la Suprema Autorità⁸¹. Quanto appena affermato appare rafforzato dal semplice considerare che, venendo a mancare la potestà episcopale del vescovo diocesano, l'unica potestà ancora presente nella Chiesa particolare può essere solo quella della Suprema Autorità; ciò detto il Romano Pontefice può esercitare la propria funzione e il proprio potere o ritenendo per sé il governo di una diocesi vacante sino alla nomina di un nuovo vescovo diocesano, in genere attraverso l'invio di un amministratore apostolico, oppure attraverso una legislazione generale con cui attribuire a

diocesano concreto que preside el tribunal, estableciendo que una vez tomada posesión de la diócesis por el nuevo Obispo, e Vicario judicial y los Vicarios judiciales adjuntos requieren confirmación», *ibidem*, p. 781. Rispetto alla giurisdizione *vacante diocesi* esercitata dal vescovo ausiliare sino alla nomina dell'*amministratore diocesano*, in genere ci si limita ad individuare le ragioni del permanere della potestà, la dignità episcopale e il bene della diocesi, ma non il fondamento ecclesiologico della stessa. Cfr. R. SOBAŃKI, "Can. 409", in *ibidem*, Vol. II/1, pp. 837-839.

⁸⁰ Cfr. A. PÉREZ EUSEBIO, *La Sede Episcopal Vacante: régimen y principios jurídicos informadores*, cit., pp. 247-255; P. AMENTA, *Administrador diocesano*, in DGDC, vol. I, p. 232a.

⁸¹ In tale ottica vanno perciò lette le particolari funzioni e prerogative attribuite al collegio dei consultori (cfr. CIC/1983 can. 272, can. 485, can. 501 §2 e can. 1018 §1 n. 2), e precedentemente al capitolo cattedrale (cfr. CIC/1917 can. 113, can. 373 §5, can. 958 §1 n. 3) durante il periodo di reggenza dell'amministratore diocesano.

determinati soggetti a livello locale la responsabilità e il potere di reggere interinalmente la diocesi⁸².

In estrema sintesi il capitolo cattedrale nel Codice piano-benedettino e successivamente il collegio dei consultori nel Codice del 1983, sono dei *meri collatori ordinari* di un ufficio ecclesiastico con potestà pontificia vicaria la cui attivazione, peraltro, sempre più si atteggia come residuale⁸³. Ciò detto il rapporto di vicarietà sussistente tra il vecchio vicario capitolare e l'odierno amministratore diocesano rispetto all'autorità suprema è *sui generis* nel senso che non è da intendersi sulla scorta del rapporto vescovo-vicario generale, ma come un tipo particolare di vicarietà con caratteristiche per certi versi riconducibili al rapporto esistente tra la Santa

⁸² Un'idea molto simile la si ritrova espressa da Eduardo Molano, a detta del quale il Romano Pontefice come Capo della Chiesa universale può «disponer lo más adecuado y conveniente para el gobierno de una diócesis cuando se halla en sede impedida o vacante ya sea asumiendo él mismo (ordinariamente a través de la figura del Administrador Apostólico), ya sea disponiendo la normativa específica por la que otras instituciones u oficios puedan hacerse cargo de ese gobierno diocesano», E. MOLANO, "El régimen de la diócesis en situación de sede impedida y de sede vacante", in *Ius canonicum*, vol. 21 (1981), pp. 607-621, citazione a p. 608. Di avviso diverso è Piero Amenta, il quale sembra ritenere comunque sussistente, nonostante la vacanza della sede episcopale, un *minimum* di giurisdizione di diritto divino esercitabile dal clero locale poiché «il presbiterio, in quanto partecipe del sacerdozio ministeriale, è inserito nella successione apostolica, sebbene in grado subordinato rispetto al vescovo e dunque presenta un legame peculiare con il collegio episcopale», P. AMENTA, "Appunti sulla vacanza della sede episcopale", in *Apollinaris* 74 (2001), pp. 355-375, citazione p. 356, ed ancora IDEM, "Sede vacante", in DGDC, vol. VII, pp. 220-223, in particolare p. 221. Ancor più netto in favore del ripristino in certo qual modo della tradizione antica è Giacomo Incitti per il quale «una Chiesa particolare orfana del proprio Vescovo trova nel presbiterio diocesano il ministero sacramentale capace di assicurare e garantire la propria legittima continuazione. Atteso che nella Chiesa particolare esiste un organismo, e solo uno, che istituzionalmente è *presbyterium repraesentans*, non si vede perché non debba essere questo organismo a sostituire la temporanea assenza del Vescovo, adempiendo quei compiti istituzionali tipici della *sede vacante*, compresa l'elezione dell'Amministratore diocesano», G. INCITTI, "Il collegio dei consultori: abolizione o ridefinizione?", in *Iustitia in caritate. Miscellanea di studi in onore di Velasio De Paolis*, a cura di J.J. CONN E L. SABBARESE, Città del Vaticano 2005, pp. 293-312, citazione p. 306.

⁸³ Di fatto, la riconducibilità alla potestà primaziale della potestà goduta dal vicario capitolare e/o amministratore diocesano/eparchiale, viene peraltro ammessa dallo stesso Eusebio, quando per sostenere il carattere ordinario proprio della potestà di governo interinale, introduce un'ardita ma interessante scissione tra il piano giuridico e quello ecclesiologico: «Hoy se reconoce que el Administrador diocesano goza de una potestad ordinaria propia, diversa de la del Obispo diocesano porque en el caso de éste es propia sacramental, mientras que la del Administrador diocesano es *a iure participata*. Actúa en nombre propio y no en el del Romano Pontífice, o del Colegio de Consultores o del Obispo diocesano; aunque teológicamente sea vicario del Papa», A. PÉREZ EUSEBIO, *La Sede Episcopal Vacante: régimen y principios jurídicos informadores*, cit., p. 269.

Sede ed i vicari apostolici, ed altre tra quello esistente tra la Santa Sede e gli amministratori apostolici.

9. Avvio tardivo e rapida conclusione del passaggio alla Santa Sede della potestà sulle eparchie vacanti

L'introduzione storica e l'analisi critica sullo sviluppo della disciplina latina risultano indispensabili per comprendere la vigente regolamentazione sulle sedi eparchiali vacanti contenuta nel CCEO. Ciò non soltanto per la tendenza, particolarmente presente nei paesi dell'Europa orientale come ci ricorda Papp-Szillagy⁸⁴, ad uniformarsi alla legislazione e agli usi latini ma, soprattutto, per la grande influenza che il Codice del 1917 ha avuto, come noto, sulla prima codificazione orientale e di riflesso su quella del Codice del 1990.

Nell'Oriente cattolico, ben prima della codificazione, la situazione di vacanza delle sedi episcopali risulta disciplinata in maniera differente a seconda che l'eparchia appartenga ad una Chiesa patriarcale oppure no. In questa seconda ipotesi, dal Concilio di Trento in avanti, nelle diverse Chiese orientali non-patriarcali attraverso direttive della Santa Sede o decisioni dei concili locali viene recepita, sebbene con differenze e adattamenti variabili da rito a rito, la coeva disciplina latina⁸⁵.

⁸⁴ Cfr. J. PAPP-SZILÁGYI, *Enchiridion Juris Ecclesiae Orientalis Catholicae*, Typis Eugenii Hollósy, Magno-Varadini, 1880², p. 23, §23, n. 5, dove l'elezione del vicario capitolare in caso di sede vacante è posto come il primo esempio di latinizzazione/assunzione di istituti tipici della Chiesa latina. Va tuttavia rilevato, che in alcune Chiese dell'Europa dell'Est si conserva l'idea che il governo interinale della Chiesa particolare vedovata ricada sull'intero clero diocesano. Cfr., ad esempio, la *Constitutio organica ecclesiae graeco-orientalis romanae* del 1869 ove si stabilisce che *tempore vacationis sedis episcopalis consistorium diocesanum regit negotia dioeceseos secundum institutiones ecclesiasticas, nil innovans vel immutans*, cfr. *Constitutio organica ecclesiae graeco-orientalis rumenae in Hungaria et Transilvania* del 28 maggio 1869, §98, MANSI 42, col. 192. Nel caso della chiesa rumena il concistoro, definito istituzione permanente amministrativa e giudiziale *ibidem* §110, col. 196 A, è infatti elettivo ed espressione del clero diocesano *ibidem* §116, col. 196 D. Il dato è ancor più interessante se è vero quanto attesta Coussa, ossia la presenza tra i Rumeni dell'istituzione capitolare. Cfr. A. COUSSA, *Epitome praelectionum de iure ecclesiastico orientali*, Typis Monasteri Exarchici Cryptoferratis, 1948, p. 332, n. 334. Va fatto però presente che è molto frequente la mancanza di cura ed attenzione nell'utilizzo di una terminologia giuridica appropriata; ad esempio nel commentare la lettera inviata dal Patriarca melchita ai propri sudditi riguardo alle elezioni dei vescovi, Koury scrive che il Patriarca nomina il vicario capitolare nelle sedi vacanti, Cfr. T. KOURY, *L'élection des évêques dans l'Église melkite catholique*, in *Échos d'Orient*, vol. 19 (1920), pp. 361-364.

⁸⁵ Cfr. J. PAPP-SZILÁGYI, *Enchiridion Juris Ecclesiae Orientalis Catholicae*, cit., pp. 246-247, §133; A. COUSSA, *Epitome praelectionum de iure ecclesiastico orientali*, cit., pp. 334-

Diversamente, nelle Chiese patriarcali il governo interinale è tradizionalmente affidato al livello superiore, rappresentato dal Patriarca. Approfondire nel dettaglio i tempi e i modi attraverso cui in Oriente dal livello locale si sia passati al livello superiore, non è rilevante ai fini del presente studio, poiché oggi, pure nel caso delle Chiese patriarcali la vigente disciplina orientale, attraverso la mediazione di CS, risulta avere come base la disciplina latina come consolidatasi nel Codice del 1917; sia qui sufficiente notare come nel caso della Chiesa siro antiochena le fonti più antiche consultate risalgono agli ultimi anni del XIII secolo, ed esse attestano la prassi per cui il Patriarca di Antiochia è solito amministrare le eparchie vacanti tramite l'invio di un proprio vicario⁸⁶, e che tale disciplina è unanimemente considerata come espressione delle antiche tradizioni orientali⁸⁷.

La devoluzione al Patriarca del governo interinale delle diocesi vacanti, al di là del momento storico in cui va affermandosi nelle diverse Chiese patriarcali, è un fenomeno cronologicamente precedente ma simile al lungo e ben più travagliato percorso seguito dalla Chiesa latina, che inizia dapprima con un accentramento a livello locale, con il passaggio del governo interinale dal clero diocesano al clero urbano prima e al capitolo cattedrale poi, e che prosegue dal Concilio di Trento in avanti con un progressivo accentramento alla Sede Apostolica.

Mentre nella Chiesa latina il passaggio da un ufficio di tipo vicariale *strictu sensu* per il governo interinale di una diocesi vacante ad un ufficio pontificio con giurisdizione ordinaria *sui generis* si perfeziona definitivamente con la *Romanus Pontifex* e il Codice del 1917, in Oriente ciò si attua quarant'anni più tardi con la promulgazione del MP *Cleri Sanctitati*, che nella parte riguardante la disciplina sulle sedi episcopali

335, n. 339. Appare eccessiva però l'affermazione secondo la quale *Vicario Capitulari, vel Administratores eparchiae impeditae vel vacantis extra patriarchatus, tribuunt iura et obligationes de quibus in can. 433 ss. Rumeni, Rutheni et Malabarenses, ibidem*, dal momento che il Codice latino su quest'ambito non è certamente applicabile a mente del CIC/1917 can. 1, sul punto cfr. F. MARTI, "Il Codice del 1917 e l'Oriente. Presupposti storici e teorici", in *Diritto canonico e culture giuridiche nel centenario del codex iuris canonici*, a cura di J. MIÑAMBRES, EDUSC, Roma 2019, pp. 137-178, in particolare 166-174.

⁸⁶ Cfr. P. HINDO, *Disciplina antiochena antica Siri II Les personnes*, Tipografia Poliglotta Vaticana, 1951, Fonti Serie II Fasc. XXVI, p. 149, n. 149.

⁸⁷ Coussa offre l'elenco di numerose fonti al riguardo, Sinodo Armeno Roma 1911, Sinodo dei Copti (Cairo 1898), Sinodo Aim-Trazensis dei Melchiti (1909); Synodus Sciarfensis dei Siri (Monte Libano 1888) Cfr. A. COUSSA, *Epitome praelectionum de iure ecclesiastico orientali*, cit., p. 257, n. 246.

vacanti altro non è che una trasposizione del Codice latino, salvo quelle varianti ed integrazioni rese necessarie dalla specificità dell'organizzazione ecclesiastica orientale in cui esiste l'istituzione patriarcale, come pure alcune modifiche finalizzate a positivizzare le soluzioni date ad alcuni dubbi interpretativi sorti in sede applicativa del Codice latino⁸⁸.

Alle soglie della prima codificazione canonica la regola generale è che *Eparchiam vacantem in patriarchatibus regit Patriarcha per Vicarium; extra patriarchatus, coetus consultorum vel Capitulum Canonicorum eligit Vicarius qui eparchiam administrat*.⁸⁹

Il ruolo e la rilevanza assunta da CS sono diversi a seconda che si tratti delle Chiese patriarcali ovvero di quelle non-patriarcali. Per queste ultime, infatti, in analogia a quanto accaduto per l'Occidente latino con il Codice del 1917, CS rappresenta il compimento e il perfezionamento nei vari diritti particolari di quel percorso di assimilazione della disciplina latina iniziato da tempo. Sotto questo profilo, il contributo di CS è duplice. Anzitutto, elimina le divergenze esistenti tra i vari diritti particolari delle Chiese non-patriarcali causate dal diverso modo in cui nel corso dei secoli si è recepita e adattata al particolare contesto locale la giurisprudenza pontificia sul canone 16 della sessione ventiquattresima del Concilio di Trento. In secondo luogo, trasporta nell'Oriente cattolico quegli ulteriori passi in avanti compiuti dal CIC/1917 rispetto alla regolamentazione previgente di cui si è sopra parlato.

Di tutt'altra rilevanza è l'impatto di CS nel caso delle Chiese patriarcali, poiché diversamente rappresenta l'inizio di quel processo di trasferimento di competenze e funzioni dal livello intermedio/superiore (la struttura patriarcale) a quello supremo della Sede Apostolica.

Venendo ad analizzare il contributo di CS, il dato certamente più significativo è la variazione terminologica legata all'abbandono del termine tradizionale di vicario patriarcale (o di vicario capitolare per le Chiese non-patriarcali) in favore del termine di amministratore eparchiale, espressione questa che si ritrova nel diritto malabarese dell'epoca, ove manca l'istituzione capitolare, per indicare l'amministratore di una eparchia vacante⁹⁰. Per inciso

⁸⁸ Cfr. A. PÉREZ EUSEBIO, *La Sede Episcopal Vacante: régimen y principios jurídicos informadores*, cit., pp. 150-155.

⁸⁹ A. COUSSA, *Epitome praelectionum de iure ecclesiastico orientali*, cit., p. 334, n. 339.

⁹⁰ Mancando il capitolo cattedrale, nella chiesa metropolitana malabarese quando la sede diviene vacante si informa il metropolita il quale convoca e presiede il consiglio eparchiale

vale la pena notare come questo termine viene poi successivamente ripreso dalla legislazione latina del 1983 dove, in connessione con la definitiva scomparsa dalla scena diocesana del capitolo cattedrale ormai relegato ad un ruolo meramente liturgico, la figura dell'amministratore diocesano va a sostituire quella del vicario capitolare⁹¹.

Per quanto attiene le singole disposizioni, la prima norma a cui guardare è certamente CS can. 469, che dal punto di vista contenutistico è l'esatta trasposizione del CIC/1917 can. 431 §1 di cui condivide, peraltro, la medesima portata rivoluzionaria sia rispetto alle Chiese non-patriarcali sia, e a maggior ragione, per le Chiese patriarcali. Come già quarant'anni prima in Occidente, ora anche in Oriente diviene modalità ordinaria e primaria l'intervento diretto della Suprema Autorità nella gestione delle sedi episcopali vacanti. Gli organismi tradizionalmente deputati ad occuparsi del governo interinale delle eparchie senza dubbio rimangono, ma il loro intervento passa ad essere ordinario recessivo⁹².

Il secondo e decisivo apporto per la trasposizione anche nelle Chiese patriarcali di quanto a fatica e lentamente operato in Occidente e nelle Chiese non-patriarcali è rappresentato da CS can. 475 che recepisce pressoché *ad litteram* il CIC/1917 can. 437⁹³. Con tale norma si introduce definitivamente anche in Oriente:

1. Il divieto per colui che nomina l'amministratore eparchiale (ossia il Patriarca o il collegio dei consultori), di trattenere per sé parte della giurisdizione.
2. L'obbligo di nominare l'amministratore eparchiale a tempo indefinito. Stranamente non si rinviene in *Cleri Sanctitati* l'omologo del CIC/1917 can. 433 §1, ossia l'esplicito divieto di nominare contemporaneamente più

allo scopo di nominare, appunto, l'amministratore eparchiale, cfr. A. COUSSA, *Epitome praelectionum de iure ecclesiastico orientali*, cit., pp. 288-289, n. 289.

⁹¹ Il Codice del 1983 segna il definitivo tramonto del capitolo cattedrale, relegato di fatto dal CIC/1983 can. 503 a mero curatore del decoro delle funzioni liturgiche nella cattedrale, salvo che eccezionalmente ai sensi del can. 502 §2 la conferenza episcopale di riferimento decida di attribuirgli (o forse meglio *riattribuirgli*) le funzioni del collegio dei consultori.

⁹² In nessuna delle fonti citate in nota a CS can. 469, come pure nel principale manuale di riferimento per il diritto canonico orientale immediatamente antecedente alla prima codificazione orientale, vale a dire la più volte citata *Epitome praelectionum de iure ecclesiastico orientali* di Coussa, si trovano riferimenti ad una simile competenza della Sede Apostolica.

⁹³ La mancanza di indicazioni di fonti per CS can. 475 da parte del legislatore, oltre ad essere riprova della sua estraneità alla tradizione giuridica orientale, è segno, come altrove nella prima codificazione orientale, dell'essere il canone in questione una semplice trasposizione dei corrispondenti canoni del Codice latino del 1917.

amministratori eparchiali, il che appare singolare, atteso ad esempio l'uso nella Chiesa ruthena di nominare un vicario capitolare *in temporalibus* e un vicario capitolare *in spiritualibus*⁹⁴. Questo divieto compare inaspettatamente nel CCEO can. 225 §1, norma che peraltro risulta priva di fonti⁹⁵.

Più articolato è il discorso riguardante il quarto pilastro della riforma ossia l'inamovibilità di colui che è preposto al governo interinale delle eparchie. Nelle Chiese non-patriarcali e per le eparchie appartenenti a Chiese patriarcali ma site *extra territorium*, infatti, il passaggio ad un ufficio con potestà ordinaria vicaria *sui generis* della Sede Apostolica si attua completamente grazie alla piena recezione in CS can. 480 della disciplina latina di cui al CIC/1917 can. 443 §1: si stabilisce, infatti, che la rimozione dell'amministratore eparchiale è riservata alla Sede Apostolica. Diversamente, nelle Chiese patriarcali non ha luogo una piena applicazione della disciplina latina il cui impatto sarebbe davvero rivoluzionario, facendo apparire il Patriarca come un mero collatore dell'ufficio di amministratore eparchiale. Il legislatore attraverso CS can. 249 §2 preferisce limitarsi a trasformare la tradizionale amovibilità *ad nutum* del vicario patriarcale in una amovibilità *ex iusta causa* dell'amministratore eparchiale, aggiungendo inoltre l'obbligo formale, peraltro previsto pure per la nomina rimasta invece *ad libitum*, della previa consultazione dei vescovi aventi ufficio e residenza nella curia patriarcale (cfr. CS can. 249 §1 n. 4).

10. La seconda codificazione orientale: ulteriori riduzioni alle competenze dell'ufficio patriarcale

Proseguendo il cammino avviato da CS, il CCEO apporta nuove restrizioni alle prerogative tradizionalmente riconosciute al Patriarca. Per questo l'affermazione contenuta in *Nuntia*⁹⁶, secondo cui la seconda

⁹⁴ Cfr. Sinodo di Leopoli del 1891, tit. VII, cap. II, n. 5., (in *Acta e decreta synodis provincialis ruthenorum Galiciae, habitae Leopoli an. 1891*, Ex Typographia Polyglotta S. C. de Propaganda Fide, Romae 1896, p. 118), approvato dalla Santa Sede il 1° maggio 1895. Per alcune considerazioni giuridiche su questo importante sinodo cfr. F. MARTI, "La legislazione del Sinodo di Leopoli (1891) è una «codificazione» particolare? Riflessione tecnico-giuridica", in *Eastern Canon Law*, vol. 2 (2013), pp. 131-159.

⁹⁵ Non si è riusciti a trovare in *Nuntia* la spiegazione di questo inserimento. Durante la *denua recognitio* del 1985, la disposizione è assente, cfr. *Nuntia* 23 (1986), pp. 41, ed appare invece come can. 223 §1 nello schema CICO del 1986, cfr. *Nuntia* 24/25 (1987), p. 41.

⁹⁶ *Praescripta vigentes iuris (M. P. "Cleri sanctitati" cann. 467-482) substantialiter servantur, simpliciore forma expressa et verbis selectis, quae omne dubium remouent v.g.*

codificazione orientale mantiene per lo più quella precedente, può ritenersi vera limitatamente alle Chiese non-patriarcali⁹⁷. Per quanto riguarda, infatti, le Chiese patriarcali, già guardando i resoconti pubblicati in *Nuntia* ci si rende conto dell'esistenza in seno alla *Pontificia Commissione per la revisione del Codice di Diritto Canonico Orientale* di orientamenti in tema di sede vacante nelle Chiese patriarcali fortemente innovativi anche rispetto agli aggiornamenti apportati da CS alla disciplina tradizionale.

Quanto ora affermato, parrebbe a prima vista smentito dalla scelta del legislatore orientale, in netta contrapposizione con quella adottata dal legislatore latino per il Codice del 1983, di conservare nel CCEO can. 226 il divieto di limitare la giurisdizione dell'amministratore eparchiale di cui in CS can. 475, a sua volta figlio di CIC/1917 can. 437. Tale disposizione infatti sembrerebbe far salva, almeno dal punto di vista esteriore, l'idea che la sua giurisdizione in un qualche certo modo derivi da colui che è chiamato alla provvista dell'ufficio, collocando così il CCEO nel solco della visione più tradizionale, che affida al livello locale o superiore patriarcale il governo interinale delle eparchie. Ma come si è visto già al tempo di CS, per le eparchie di una Chiesa non-patriarcale o per le eparchie *extra territorium patriarchalem*, trattasi semplicemente di una disposizione che conserva la memoria di un potere e di una competenza la cui concreta esistenza è smentita, allora dalle stesse disposizioni del *motu proprio*, oggi da quelle del nuovo Codice orientale, le quali mirano a rafforzare ulteriormente la posizione dell'amministratore eparchiale, segnando così un ulteriore passo in avanti nel processo di sottrazione di potestà al Patriarca in favore della Suprema Autorità⁹⁸.

La visione di fondo che guida gli aggiornamenti della disciplina delle sedi episcopali vacanti nelle Chiese patriarcali è la stessa che emerge dal Codice latino del 1917. Infatti, quasi a voler trarre ed applicare in Oriente le inevitabili conclusioni di quella evoluzione storica avvenuta in Occidente, in *Nuntia* si legge che:

circa potestatem Patriarchae in sedem vacantem et "circa designationem Administratoris eparchiae vacantis" (cf. can. 191 §1 CS cann. 469 et 473 §1), Nuntia 19 (1984), p. 16.

⁹⁷ Per una rassegna delle differenze tra le vigenti legislazioni latina ed orientale, non rilevanti comunque ai fini del discorso che qui si sta facendo, cfr. A. PÉREZ EUSEBIO, *La Sede Episcopale Vacante: régimen y principios jurídicos informadores*, cit., pp. 215-220.

⁹⁸ Ovviamente rimangono saldi i cambiamenti già introdotti da CS can. 475 riguardanti il divieto per il Patriarca e per i consultori di trattenere per sé la giurisdizione o di stabilire altre restrizioni, ovvero limitare temporalmente la durata dell'incarico, cfr. CCEO can. 226.

Lorsque l'Administrateur a été désigné même s'il est désigné par le Patriarche lui-même (can. 91 §1 n. 2 du schéma : CS, canon 469 et 249, §1, n. 4) – il devient l'Administrateur *pleno iure* et ne saurait en aucune façon être considéré comme un *Vicarius* de Patriarche, qui aurait en dernière analyse le *regimen eparchiae* [...] l'Administrateur d'une éparchie vacante est un *Caput*, bien que plutôt temporaire, d'une Eglise locale et de ce fait il doit selon la conception orientale être célibataire.⁹⁹

In modo coerente con questa premessa, laddove CS pone un semplice obbligo di consultazione dei vescovi con ufficio e residenza nella Curia patriarcale nel caso di rimozione dell'*amministratore eparchiale* e di fatto mantiene in capo al Patriarca il suo tradizionale potere, il Codice orientale del 1990 subordina l'esercizio del potere di rimozione ex CCEO can. 231 §2 al consenso del sinodo permanente¹⁰⁰. Ulteriore prova di un generale orientamento volto a ridurre le prerogative del Patriarca sulle sedi vacanti si trova nel CCEO can. 232 §3, il quale in tema di rimozione dell'*amministratore eparchiale* va a richiamare la disciplina per la rimozione dell'*amministratore eparchiale* di cui al CCEO 231 §2, laddove CS can. 481 rimetteva *in toto* al Patriarca la questione¹⁰¹.

A ben guardare, la regolamentazione così risultante nel nuovo Codice orientale certamente non reca alcun pregiudizio o diminuzione della autonomia della Chiesa patriarcale in quanto tale, nondimeno porta avanti quel processo di trasformazione dell'ufficio di amministratore eparchiale che sempre più si allontana dall'essere una struttura di tipo vicariale della potestà patriarcale. Ciò detto, al di là di questa significativa e ulteriore riduzione delle proprie prerogative, il Patriarca ancora oggi conserva *de iure* e, soprattutto, *de facto* un ruolo sulle eparchie vacanti *intra patriarchatus* certamente molto più incisivo di quello del collegio dei

⁹⁹ *Nuntia* 9 (1979), p. 55.

¹⁰⁰ Quantunque nel vigente CCEO can. 231 §2 manchi il riferimento esplicito all'*ex iusta causa* per la rimozione dell'amministratore diocesano di cui in CS can. 249 §2, tuttavia tale condizione rimane presente ed anzi diventa ancor più stringente poiché ai sensi del CCEO can. 975 §1 oggi si richiede una *causa gravis* per la rimozione da un ufficio conferito a tempo indeterminato. Per quanto attiene la nomina dell'amministratore diocesano nulla è cambiato con la nuova codificazione, in quanto è rimasta in vigore la norma di CS che obbliga il Patriarca a consultarsi con i vescovi della curia patriarcale o in mancanza di questi con il sinodo permanente cfr. CCEO can. 220 n. 3.

¹⁰¹ Nulla ha potuto contro tale restrizione la posizione contraria espressa da due organi di consultazione in fase di elaborazione del testo, cfr. *Nuntia* 23 (1986), p. 48.

consultori rispetto alle eparchie vacanti *extra patriarchatum* o di Chiese non-patriarcali. La permanenza *de iure* del potere, quantunque sottoposto a condizioni di esercizio, di rimuovere l'amministratore eparchiale, fa sì che il Patriarca mantenga una non-trascurabile influenza sull'agire quotidiano dell'amministratore diocesano attraverso lo strumento della rimozione di cui invece non può avvalersi il collegio dei consultori eparchiali.

Alla luce della vigente regolamentazione orientale sulla vacanza delle sedi eparchiali, si può dire che per le Chiese non-patriarcali e per le eparchie patriarcali *extra territorium* valgono le stesse considerazioni fatte per la Chiesa latina. Diversamente, nel caso delle eparchie patriarcali *intra territorium* al momento attuale ci si trova nel mezzo di una situazione di transizione normativa e di riflesso ecclesiologica, che non consente di dare una risposta in merito alla questione della natura e dell'origine della potestà dell'*amministratore eparchiale intra territorium ecclesiae patriarchalis*.

11. Conclusioni

L'indagine condotta ha permesso di ripercorrere rapidamente il processo storico-giuridico che ha portato nella Chiesa latina e nelle Chiese orientali non-patriarcali al trasferimento delle competenze e delle potestà riguardanti la gestione delle situazioni di vacanza delle sedi episcopali dal livello locale a quello supremo. Tale vicenda ben può essere letta come una fattispecie del più generale fenomeno che nel corso degli ultimi secoli ha visto la Sede Apostolica impegnata a rivendicare, all'inizio dal punto di vista teorico e poi effettivo, la gestione diretta e primaria di tutto quanto connesso con la potestà episcopale e il suo esercizio, sia a livello di Chiesa universale, sia a livello di Chiese particolari, e sia di singole Chiese particolari¹⁰².

Tra le varie considerazioni possibili alla luce dall'analisi svolta, la prima è che il processo di devoluzione all'istanza gerarchicamente superiore della competenza relativa al governo interinale delle sedi episcopali, procede di pari passo con l'affermarsi del livello sovra-

¹⁰² Eloquente al riguardo è l'avverbio *nunc* utilizzato da Wernz quando a proposito delle nomine vescovili scrive in *Ecclesia occidentali ex iure communi nunc vigente nominatio Episcoporum fit per liberam collationem Romani Ponticis*, cfr. F. X. WERNZ, *Ius Decretalium*, cit., t. II, pp. 892-895, nn. 751-752.

diocesano attraverso il progressivo sviluppo di poteri e di strutture legate alla dimensione universale e comunionale della Chiesa.

In Oriente, a motivo di peculiari contingenze storico-politiche, tale dimensione sovra-diocesana si struttura molto prima che nel mondo latino, nonostante il Patriarca d'Occidente possa vantare un prestigio ben superiore a quello delle omologhe sedi patriarcali orientali. Così alle soglie del Novecento, mentre in Oriente è considerato come già appartenente all'antica e tradizionale disciplina orientale, in Occidente il passaggio al livello superiore è ancora una questione che, quantunque non più aspramente dibattuta in dottrina, certamente è lontana dall'essere pratica corrente secondo i desiderata della Sede Apostolica, tanto è vero che si avverte il bisogno di un intervento risolutore ricercato, ma invano, nel Concilio Vaticano I prima, e poi finalmente nel Romano Pontefice.

Di fatto, solo con il Codice del 1917 e la sua applicazione ottenuta tramite una politica concordataria volta ad imporne l'effettività sulle Chiese locali, il tanto travagliato trasferimento all'istanza superiore, che nella Chiesa latina e nelle Chiese orientali non-cattoliche corrisponde alla Suprema Autorità, si realizza. In tutto questo, a sorprendere maggiormente, a fronte della riottosità delle Chiese particolari dell'Occidente verso tale transizione, è la mitezza dell'Oriente cattolico e in particolare delle Chiese patriarcali, le quali nonostante il proprio antico e prestigioso livello superiore, hanno accettato a partire da CS un progressivo spoglio delle tradizionali attribuzioni del livello superiore patriarcale verso il livello supremo pontificio.

Da ultimo sia consentito qui rilevare come il trasferimento al livello superiore della gestione del governo interinale, e ancor più in generale della provvisione degli uffici episcopali, in un certo senso anticipi l'attuale comprensione ecclesiologica della dottrina dell'episcopato secondo il magistero del Concilio Vaticano II in cui si insegna che il governo della Chiesa universale, la chiamata a partecipare al Collegio dei Vescovi e la provvisione delle singole Chiese particolari sono di esclusiva spettanza della Suprema Autorità¹⁰³.

¹⁰³ Cfr. CIC/1983 can. 377 e *mutatis mutandis* CCEO can. 181.